

X. SEDUTA

VENERDÌ 11 GIUGNO 1948

Presidenza del vice Presidente ALDISIO

I N D I

del Presidente BONOMI

INDICE

Convocazione del Senato in seduta segreta	Pag. 188
Congedi	185
Domanda di autorizzazione a procedere	185
Interrogazioni:	
(Annunzio)	217
(Svolgimento)	186
PRESIDENTE	186
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	186
BOGGIANO PICO	186
MALINTOPPI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	187
TARTUFOLI	187
Mozione (Annunzio):	
PRESIDENTE	216
MARAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	217
BERTONE	217
BOGGIANO PICO	217
Progetto di Regolamento del Senato della Repubblica (Doc. I) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	188, 189, 190, 202, 204, 209, 210
PERSICO, <i>relatore</i>	188, 190, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216
PASTORE	189, 190, 211, 212, 213, 214, 215
BISORI	193, 194
MOLINELLI	194, 196
CONTI	195, 198, 203, 204

CARRARA	Pag. 196, 197
LUCIFERO	197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 212, 215, 216
BUONOCORE	197
MASTINO	197
ZOLI	198, 205, 213, 214, 216
PICCHIOTTI	201
PERTINI	212, 213, 214
BERLINGUER	214

La seduta è aperta alle ore 16.

MERLIN ANGELINA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cingolani per giorni 25; De Luca per giorni 4; Farioli per giorni 1, Sanna Raddaccio per giorni 3.

Se non vi sono osservazioni i congedi sono accordati.

Domanda di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso domanda di autorizzazione a procedere in giu-

dizio contro il senatore Edoardo Voccoli per il reato di cui all'articolo 595 del Codice penale (diffamazione). La domanda sarà inviata alla Commissione competente.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che siccome il Sottosegretario di Stato all'interno risponde alternativamente alle interrogazioni un giorno al Senato e un giorno alla Camera, essendo egli oggi occupato nella discussione alla Camera, l'interrogazione del senatore Ferrari e le altre rivolte al Ministro dell'interno saranno svolte domani, se vi sarà seduta, ovvero nella prima seduta successiva a quella odierna.

Segue all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Boggiano Pico, al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti siano stati presi e quali intenda prendere per arrestare la continua erosione della spiaggia antistante all'abitato di Chiavari e che ne costituisce una grave minaccia.

Ha facoltà di parlare il Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, onorevole Camangi, per rispondere a questa interrogazione.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il problema della difesa dalla erosione del mare della spiaggia di Chiavari è stato studiato dal Ministero da lungo tempo. La deficienza dei fondi disponibili non ha mai permesso la soluzione definitiva proposta dalla Commissione dei piani regolatori dei porti — naturalmente la soluzione definitiva è nel quadro generale perchè il problema non è soltanto di Chiavari — che prevede la costruzione a Chiavari di dighe longitudinali in fondali di 4-5 metri divisi in tronchi con varchi aperti verso scirocco. In seguito alle mareggiate di questi ultimi tempi, che hanno dissestato le difese esistenti, il Provveditorato alle opere pubbliche della Liguria, non avendo disponibilità di fondi per intraprendere la costruzione delle dighe di cui sopra, ha consolidato alcuni tratti della difesa aderente alla spiaggia con una spesa di circa 22 milioni. Inoltre il Provveditorato ha autorizzato a titolo di esperimento e, aggiungo, malgrado che gli organi tecnici siano molto scettici sulla efficacia del-

l'esperimento, la costruzione di due pennelli della lunghezza di 30 metri ciascuno, per effetto dei quali si spera da molti di ricostruire il tratto di arenile intermedio. Per risolvere il problema in via definitiva e in tutta la sua interezza, occorrerebbe una spesa, valutata ai prezzi odierni, di parecchie centinaia di milioni.

Si confidava di avere, da parte del Ministero del tesoro, la necessaria autorizzazione speciale di spesa per riparazioni di danni da mareggiate. Essa avrebbe permesso, in relazione alle altre analoghe, numerose esigenze, di tenere in particolare evidenza il problema della difesa di Chiavari autorizzando l'esecuzione di un primo lotto delle scogliere frangiflutto. Purtroppo l'autorizzazione in parola non è stata ancora concessa.

Allo stato delle cose si è interessato il Provveditorato competente a far conoscere d'urgenza quali effetti, nei riguardi del rifacimento della spiaggia, abbia prodotto la costruzione dei due anzidetti pennelli. Qualora l'esperimento non abbia dato utili risultati, si proseguirà alla costruzione delle opere di difesa previste dalla Commissione dei piani regolatori con la gradualità consentita dalle disponibilità finanziarie.

BOGGIANO PICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOGGIANO PICO. Dichiaro al Sottosegretario ai lavori pubblici la mia piena insoddisfazione. Il problema della difesa della spiaggia di Chiavari è un problema che risale a parecchi decenni circa: 35 anni fa si dovette deviare la linea ferroviaria a monte perchè minacciata dal mare. Un illustre funzionario del genio civile, che fu anche membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'ing. Inglese, benemerito per la direzione dei più importanti lavori portuali di Genova, aveva dimostrato come la costruzione dei pennelli normali alla spiaggia ligure sia la peggiore soluzione perchè, data l'azione della duplice corrente, determinata dall'azione del libeccio, dalla parte di ponente, e dello scirocco a levante, accade che sulla parte verso ponente del pennello si colma e si arricchisce la spiaggia, ma si scava di altrettanto dalla parte di levante.

Sulla spiaggia di Chiavari è accaduto proprio questo fatto, in relazione alla recente costruzione di quei pennelli, a cui accennava l'ono-

ANNO 1948 - X SEDUTA

DISCUSSIONI

11 GIUGNO 1948

revoles Sottosegretario ai lavori pubblici; è accaduto che tutta la spiaggia antistante all'abitato di Chiavari fu ingurgitata dal mare, e insieme fu travolta una larga strada di 20 metri che correva parallela alla costa e fu distrutta una serie d'importanti fabbricati di otto e dieci appartamenti, fabbricati, per la massima parte, destinati ad abitazioni popolari, e fu distrutto un istituto pubblico; oggi notevoli impianti industriali nella stessa zona minacciano rovina. Si sta studiando la soluzione che è stata accennata nelle dichiarazioni del Sottosegretario ai lavori pubblici della costruzione di nuovi pennelli normali alla spiaggia; ma nulla di più deprecabile. La costruzione di altri pennelli determinerebbe nuove erosioni. L'unico sistema adatto, secondo gli studi non solo dell'ing. Inglese, ma dell'Istituto Idrografico della Marina, che è forse il più competente in materia, è quello di gettare scogliere parallele alla spiaggia, il che può farsi senza spesa eccessiva, dato il basso fondale del mare dinanzi alla spiaggia di Chiavari che è di circa metri 4,50. Queste scogliere non ostacolerebbero la libertà della spiaggia se costruite con opportune interruzioni per il passaggio delle barche da pesca e da diporto.

Soprattutto si tenga presente che *est periculum in mora*; rimandando ulteriormente la costruzione dell'invocata scogliera frontale si rischierebbe di dovere assistere tra breve tempo alla asportazione di un'altra zona di spiaggia e alla demolizione di fabbricati popolari, alla rovina di una colonia che ospita oggi 400 fanciulli, alla minaccia di una parte dell'abitato di Chiavari e della sede stessa della ferrovia.

Io penso che tutto il materiale preparato per la costruzione dei due pennelli di 30 metri, potrebbe servire per iniziare i lavori delle scogliere parallele alla spiaggia. Insisto pertanto affinché l'Amministrazione dei lavori pubblici rompa gli indugi, sospenda nuovi inutili studi ed agisca nel senso da me propugnato, che ha il suffragio e della scienza e di lunghe indiscutibili esperienze.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione dei senatori Tartufoli e Falck, al Ministro della difesa, per conoscere se, mentre rinascono in dignità e in fervore pa-

triottico le forze armate dello Stato a presidio della Repubblica Italiana e si rivive, nello spirito e nel proposito, la virtù degli eroismi e delle dedizioni necessarie, non sia giunto il momento — contro ogni oblio ingeneroso e colpevole — di riesaminare le pratiche, a suo tempo promosse in sede strettamente militare, per la concessione di medaglie al valore a quei nostri combattenti che nell'ultima guerra, da loro non voluta nè cercata, seppero rinnovare in pienezza di disciplina e nel rispetto del più sacro dei doveri verso la Patria le tradizioni di gloria e di sacrificio di nostra gente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Malintoppi, Sottosegretario di Stato alla difesa, per rispondere a questa interrogazione.

MALINTOPPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Prendo atto con vivo compiacimento delle dichiarazioni degli onorevoli senatori interroganti circa lo spirito ed il fervore che animano le Forze Armate.

Assicuro che tutte le pratiche di ricompense al valor militare riguardanti combattenti dell'ultima guerra, indipendentemente dal periodo cui la proposta si riferisce, hanno avuto ed hanno regolare corso.

Esclusioni dalle ricompense non sono state adottate salvo nei confronti di chi, per il comportamento tenuto all'atto e dopo l'armistizio, è incorso in sanzioni penali che lo rendano indegno di appartenere alle Forze Armate.

Ove agli onorevoli senatori interroganti risultassero casi che derogino alla prassi normativa indicata, si sarà grati di segnalazione in proposito per i provvedimenti conseguenti.

PRESIDENTE. Prego il senatore Tartufoli di dichiarare se è soddisfatto della risposta dell'onorevole Malintoppi, Sottosegretario di Stato alla difesa.

TARTUFOLI. Ringrazio molto, anche a nome del senatore Falck, l'amico Malintoppi, con il quale ho vissuto l'altra guerra, più fortunata di questa, per la esauriente risposta.

Noi avevamo avuto l'impressione, poichè in alcuni casi si sono avuti ritardi e intoppi, che ci fosse stata qualche disposizione negativa per lo svolgimento delle pratiche relative alla concessione di medaglie al valore a coloro che anche in questa guerra hanno saputo ottemperare al proprio dovere di soldati e di patrioti.

Quindi siamo lieti di prendere atto delle sue assicurazioni e ci faremo un dovere di segnalare al Ministero quei casi particolari che fossero emersi o che dovessero emergere, lieti di rinnovare ancora una volta in questa circostanza, nello spirito comune che tutti ci anima, il senso di amore, di fraternità e di solidarietà con le Forze Armate dello Stato.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle altre interrogazioni all'ordine del giorno è rinviato ad altra seduta.

Convocazione del Senato in seduta segreta.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che è intenzione della Presidenza di tenere domani seduta segreta per l'esame e l'approvazione del bilancio interno del Senato.

Propongo che tale seduta si tenga domani mattina alle ore 9,30.

(Così resta stabilito).

Presidenza del Presidente BONOMI

Seguito della discussione del progetto di Regolamento del Senato della Repubblica (Doc. I).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di Regolamento del Senato della Repubblica.

Faccio presente al Senato che la Giunta del Regolamento ha coordinato gli articoli del capo V e li ha presentati in apposito stampato.

La Giunta ha creduto di dover modificare il titolo del capo V sopprimendo la parola « permanenti ».

Prego il relatore onorevole Persico di voler illustrare al Senato l'opera di coordinamento svolta.

PERSICO, *relatore*. Desidero anzitutto avvertire gli onorevoli senatori che la numerazione definitiva degli articoli andrà spostata in conseguenza dei nuovi articoli che sono stati interpolati.

Avverto anche che all'articolo 18, terzo comma, è stato commesso un errore di stampa. Il testo esatto è il seguente: « I senatori chia-

mati a far parte del Governo sono, per la durata della carica, sostituiti dal loro Gruppo ecc. ».

Vi sono inoltre piccole modificazioni di forma; per esempio all'articolo 15 - attualmente diventato il 16 - invece di « un unico gruppo » si dirà « un solo gruppo ». È questione di formulazione più corretta, e non credo che ci sia bisogno di spiegazioni.

L'articolo 18 ha avuto delle modificazioni rese necessarie dalla situazione che si è venuta a creare per il fatto dell'aggiunta di una 11ª Commissione, di fronte ai gruppi, i quali hanno solo dieci componenti. Allora abbiamo dovuto provvedere a questa nuova situazione, modificando alcune parti dell'articolo 18. Sarà perciò bene che io rilegga tutto l'articolo 18, in quanto è un articolo fondamentale per il funzionamento dei gruppi delle Commissioni.

« Ciascun gruppo procede anzitutto alla costituzione del proprio Ufficio di presidenza nominando un Presidente, uno o più Vice Presidenti, e uno o più Segretari, in relazione al numero dei suoi componenti. Dell'avvenuta costituzione è data comunicazione al Presidente del Senato ».

Viene dopo il secondo comma, nel quale abbiamo dovuto modificare qualche cosa:

« Il gruppo procede poi alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti di cui all'articolo 20 in ragione di uno ogni dieci iscritti ».

Qui abbiamo undici Commissioni e gruppi composti di dieci senatori.

Ci sono precisamente due gruppi parlamentari che hanno dieci iscritti, quello liberale e quello democratico di sinistra. I gruppi composti di un numero di senatori inferiore a quello delle Commissioni, sono perciò autorizzati a designare uno stesso senatore in due Commissioni diverse. Si fa così un'eccezione alla regola per la quale ogni senatore può fare parte di una sola Commissione. Ciò non basta perchè, essendo diventate undici le Commissioni, non vi è più quella specie di perfetta corrispondenza tra il numero delle Commissioni, e quello dei senatori: trentaquattro moltiplicato dieci uguale 340.

Quindi abbiamo stabilito così: « I senatori che non risultino assegnati dopo tale ripartizione sono distribuiti nelle varie Commissioni

ANNO 1948 - X SEDUTA

DISCUSSIONI

11 GIUGNO 1948

sempre su designazione dei gruppi ». Perciò il gruppo repubblicano coi suoi 12 iscritti colloca undici membri uno in ciascuna delle undici Commissioni, mentre il dodicesimo viene assegnato a una Commissione dove già vi è un membro del partito repubblicano. Lo stesso dicasi per il Gruppo del partito socialista italiano che ne ha otto da distribuire nelle Commissioni che riterrà più opportune.

Abbiamo poi ripreso in esame la questione dei senatori che fanno parte del Governo e abbiamo creduto opportuno chiarire che i senatori chiamati a partecipare al Governo non cessano dalla qualità di membri delle Commissioni ma possono i Gruppi designare un loro sostituto durante il tempo che tal senatori restano al Governo. Abbiamo perciò formulato in questo modo il capoverso:

« I senatori chiamati a far parte del Governo sono, per la durata della carica, sostituiti dal loro Gruppo, nella Commissione alla quale erano stati assegnati, con altro senatore anche se appartenente ad altra Commissione ».

Anche in questo caso c'è la possibilità che un senatore faccia parte di due Commissioni, in una *jure proprio*, in un'altra *jure repraesentationis*. Quindi l'articolo 18 continua:

« Tranne i casi previsti nei due commi precedenti nessun senatore può essere assegnato a più di una Commissione permanente ».

Infine gli ultimi due capoversi sono così redatti:

« Ogni gruppo comunica alla Presidenza del Senato le designazioni fatte.

« Ogni Gruppo può per un determinato disegno di legge sostituire un componente di una Commissione con altro senatore appartenente ad altra Commissione previo avviso motivato » — emendamento Minio-Molinelli — « al Presidente del Senato ».

Quindi l'articolo sembra oggi corrispondere alle varie esigenze nonchè a quegli adattamenti resi necessari per il fatto di avere aumentato il numero delle Commissioni.

Mi sembra non ci sia altro da dire su questo punto.

All'articolo 19, ora 20, all'ultimo capoverso, il testo approvato diceva: « Le Commissioni permanenti vengono rinnovate ogni biennio e i loro componenti sono rieleggibili ». Non è esatto dire sono rieleggibili; i componenti sono

designati dai Gruppi parlamentari e il Gruppo può, sia riconfermare gli stessi componenti rimandandoli nella stessa Commissione, sia mandarli a far parte di un'altra Commissione. Quindi la modifica proposta nel testo coordinato è « . . . i loro componenti possono essere confermati ».

All'articolo 22, ora 24, è stata appertata la modifica di coordinamento: « dal successivo articolo 26 ».

All'articolo 23, ora 25, era stato aggiunto un ultimo capoverso così formulato: « Ogni senatore può partecipare a Commissioni diverse da quella alla quale appartiene: in tal caso partecipa alle sedute senza voto deliberativo ». Si è stabilito di adottare una forma più semplice: « Ogni senatore può partecipare a sedute di Commissioni diverse da quella alla quale appartiene, senza voto deliberativo ».

All'articolo 31, ora 33, si correggono le parole « dell'articolo 23 » con le altre « dell'articolo 25 ».

Con queste brevi spiegazioni credo di aver esposto al Senato le ragioni per le quali si sono introdotte nel testo coordinato le piccole modificazioni di forma, di cui ho fatto cenno.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Vorrei pregare il Senato di permettermi di ritornare su una questione che ieri noi abbiamo avuto il torto di lasciarci sfuggire, quella esaminata dall'onorevole Lucifero; e precisamente la questione della pubblicità o non pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Io desidero far riflettere il Senato sull'importanza del fatto. Le Commissioni hanno oggi la facoltà legislativa; è possibile che noi accettando questo principio, non permettiamo ai cittadini di assistere alle discussioni e all'approvazione delle leggi? Non mi sembra possibile che in un regime democratico si possa stabilire che i componenti delle Commissioni legislative, che rappresentano il Senato, possano compiere il loro lavoro in segreto senza che vi siano neppure i rappresentanti della stampa.

PRESIDENTE. La questione è già stata discussa ieri ed il Senato, tenendo conto delle osservazioni fatte, ha deciso di mantenere il

ANNO 1948 - X SEDUTA

DISCUSSIONI

11 GIUGNO 1948

resoconto stenografico delle sedute delle Commissioni.

PASTORE. Ma il resoconto stenografico sarà pronto solo alcuni giorni dopo e pochi ne prenderanno visione.

Riccnosco però di essere in torto, non avendo afferrato in tempo l'importanza dell'emendamento Lucifero e quindi non insisto.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Desidero far osservare al senatore Pastore che, riguardo alla questione da lui proposta, era già stato presentato dagli onorevoli Sanna Randaccio, Lucifero ed altri, un emendamento che è stato largamente discusso, e che il Senato non ha approvato.

Inoltre la questione era già stata discussa, quando si è trattato l'emendamento Boeri e Conti, che tendeva ad abolire il resoconto stenografico delle Commissioni legislative. Non si può quindi dire che il Senato non abbia esaminato a fondo l'argomento.

PRESIDENTE. Essendosi già proceduto alla votazione dell'emendamento Sanna Randaccio, Lucifero ed altri, non si può ritornare sulla questione. Dato che il senatore Pastore non insiste sulla sua proposta, passeremo ora a discutere quella della Giunta di rendere esecutivo il Capo quinto, al fine di poter procedere alla formazione delle Commissioni.

Prego il senatore segretario Cermenati di dare lettura del testo coordinato.

CERMENATI, *segretario*:

CAPO V.

DEI GRUPPI PARLAMENTARI E DELLE COMMISSIONI.

Art. 16.

Entro cinque giorni dalla loro entrata in funzione, i senatori sono tenuti a dichiarare a quale Gruppo parlamentare intendono essere assegnati.

Ciascun Gruppo deve essere costituito da almeno dieci senatori.

I senatori che abbiano chiesto l'assegnazione ad un Gruppo i cui componenti non raggiungano il numero di dieci possono unirsi ad un

Gruppo affine per costituire, mercè accordo reciproco, un solo Gruppo purchè questo raggiunga il numero prescritto.

I senatori, i quali non appartengano ad alcuno dei Gruppi costituiti come sopra, formano un unico Gruppo misto.

Il Consiglio di Presidenza del Senato è chiamato a decidere sugli eventuali reclami circa l'assegnazione ai Gruppi.

Art. 17.

Entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, il Presidente del Senato indice le convocazioni dei senatori appartenenti a ciascun Gruppo e dei senatori da iscrivere nel Gruppo misto.

Art. 18.

Ciascun Gruppo procede anzitutto alla costituzione del proprio Ufficio di presidenza nominando un Presidente, uno o più Vice Presidenti e uno o più Segretari, in relazione al numero dei suoi componenti. Dell'avvenuta costituzione è data comunicazione al Presidente del Senato.

Il Gruppo procede poi alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti di cui all'articolo 20 in ragione di uno ogni dieci iscritti. I Gruppi composti di un numero di senatori inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso senatore in due Commissioni diverse. I senatori che non risultino assegnati dopo tale ripartizione sono distribuiti nelle varie Commissioni, sempre su designazione dei Gruppi.

I senatori chiamati a far parte del Governo sono, per la durata della carica, sostituiti dal loro Gruppo, nella Commissione alla quale erano stati assegnati, con altro senatore anche se appartenente ad altra Commissione.

Tranne i casi previsti nei due commi precedenti, nessun senatore può esser assegnato a più di una Commissione permanente.

Ogni Gruppo comunica alla Presidenza del Senato le designazioni fatte.

Ogni Gruppo può per un determinato disegno di legge sostituire un componente di una Commissione con altro senatore appartenente ad altra Commissione, previo avviso motivato al Presidente del Senato.

Art. 19.

Per l'esplicazione delle loro funzioni parlamentari i Gruppi possono aver sede nell'edificio del Senato.

Art. 20.

Al principio di ogni periodo legislativo dopo le elezioni, vengono costituite, attraverso le designazioni dei Gruppi parlamentari, le seguenti Commissioni permanenti, con competenza sulle materie per ciascuna indicate:

1° Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno;

2° Giustizia e autorizzazioni a procedere;

3° Affari esteri e colonie;

4° Difesa;

5° Finanze e tesoro;

6° Istruzione pubblica e belle arti;

7° Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile;

8° Agricoltura e alimentazione;

9° Industria, commercio interno ed estero, turismo;

10° Lavoro, emigrazione, previdenza sociale;

11° Igiene e sanità.

Il Presidente comunica al Senato la composizione delle Commissioni permanenti.

Le Commissioni permanenti vengono rinnovate ogni biennio e i loro componenti possono essere confermati.

Art. 21.

L'esame dei disegni di legge, particolarmente diretti a promuovere il miglioramento economico e sociale del Mezzogiorno e delle isole deve essere preceduto dal parere di una Giunta di 16 delegati, due per ciascuna delle Commissioni terza, quinta, sesta, settima, ottava, nona, decima e undicesima, designati dal Presidente del Senato, in modo che sia assicurata la partecipazione dei rappresentanti di ciascuna delle Regioni interessate.

Art. 22.

Il Senato può sempre stabilire la nomina di Commissioni speciali per l'esame di particolari questioni.

Art. 23.

Le Commissioni permanenti sono convocate per la prima volta dal Presidente del Senato per procedere immediatamente alla nomina di un Presidente, di due Vice Presidenti e di due segretari; successivamente sono convocate dai loro Presidenti per mezzo del Segretario generale del Senato.

Per le domande di congedo si applicano le norme relative alle sedute del Senato.

Art. 24.

Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non sia presente almeno un terzo dei suoi componenti. Quando si tratti di casi previsti dal successivo articolo 26, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione.

Art. 25.

Le Commissioni hanno facoltà di invitare ad intervenire alle loro sedute i Ministri per avere informazioni o chiarimenti su questioni, anche politiche, in rapporto alle materie di loro singola competenza. Hanno inoltre facoltà di chiedere ai Ministeri informazioni, notizie e documenti.

I Ministri possono chiedere di intervenire alle sedute delle Commissioni per fare comunicazioni.

Ogni senatore può partecipare a sedute di Commissioni diverse da quella alla quale appartiene, senza voto deliberativo.

Art. 26.

Fatta eccezione per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, per i quali sono sempre obbligatori l'esame e l'approvazione del Senato secondo la procedura normale, il Presidente può deferire, dandone comunicazione al Senato, singoli disegni di legge, compresi quelli concernenti variazioni di bilancio, all'esame ed all'approvazione delle stesse Commissioni permanenti che sarebbero competenti a riferire all'Assemblea. Anche in tal caso,

però, e fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso al Senato, se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione richiedano ch'esso sia discusso e votato dal Senato oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

L'ordine del giorno delle sedute delle Commissioni in sede deliberante deve essere affisso all'albo almeno ventiquattro ore prima.

Per la discussione ed approvazione da parte delle Commissioni in sede deliberante si osservano le norme sulla discussione e votazione in Assemblea, con esclusione, a facoltà del Presidente della Commissione, delle disposizioni dei primi tre commi dell'articolo 72. Per l'appello nominale è richiesta la domanda di cinque senatori e per lo scrutinio segreto di sette.

Delle sedute delle Commissioni in sede deliberante si redige un processo verbale secondo le norme dell'articolo 40; inoltre si redige e si pubblica il resoconto stenografico.

Art. 27.

I disegni di legge e, in generale, ogni affare su cui debba riferirsi al Senato, comprese le petizioni e i decreti registrati con riserva, sono inviati dal Presidente all'esame della Commissione o delle Commissioni competenti per materia.

Art. 28.

Se una Commissione reputi che un argomento deferito al suo esame non sia di sua competenza, domanda al Presidente del Senato che esso sia assegnato alla Commissione competente.

Se una Commissione creda utile sentire il parere di un'altra Commissione, può chiederlo prima di deliberare nel merito.

Nel caso in cui più Commissioni si ritengano competenti, il Presidente del Senato decide, uditi i Presidenti delle Commissioni.

Art. 29.

Ogni Commissione nomina per ciascun affare un relatore che presenta una relazione scritta. Inoltre può nominare una Sottocom-

missione di non più di sette membri per sostenere la discussione innanzi al Senato.

È sempre in facoltà della minoranza di presentare una propria relazione.

Ove la maggioranza della Commissione lo chieda, il Presidente del Senato sospende la discussione e convoca la Commissione.

Art. 30.

I bilanci sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente per materia ed alla Commissione Finanze e Tesoro. La Commissione competente riferisce, previo parere scritto della Commissione Finanze e Tesoro, che deve essere comunicato a quella competente entro un mese dall'invio del bilancio.

Art. 31.

Tutti i disegni di legge impicanti nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente ed alla Commissione finanze e tesoro, la quale, entro un termine non superiore agli otto giorni, o quattro per i disegni dichiarati d'urgenza, dà il proprio parere sulle conseguenze finanziarie.

Se detti termini decorrano senza che la Commissione finanze e tesoro faccia conoscere il suo parere, s'intende che essa non reputa di doverne esprimere alcuno, a meno che il Presidente della Commissione finanze e tesoro non abbia chiesto una proroga.

Il parere può essere espresso per iscritto o mediante intervento personale del Presidente della Commissione finanze e tesoro, o di un altro membro di essa da lui delegato, in seno alla Commissione competente.

Art. 32.

Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge devono essere presentate al Senato o comunicate alla Presidenza nel termine massimo di due mesi.

Scaduto il termine, il disegno di legge viene iscritto all'ordine del giorno e discusso sul testo del proponente, salvo che il Senato, su richiesta della Commissione, non proroghi il termine stesso.

Le relazioni sono stampate e distribuite almeno due giorni prima della discussione.

Art. 33.

Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche. I processi verbali sono redatti a cura dei senatori segretari delle Commissioni.

Le Commissioni possono decidere che, per determinate notizie, documenti o discussioni che interessano lo Stato, i loro componenti siano vincolati dal segreto.

Quando una Commissione delibera di riunirsi in Comitato segreto, viene sospesa la facoltà attribuita ai senatori che non ne siano membri dall'ultimo comma dell'articolo 25.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il testo coordinato del Capo V. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relato e*. La Giunta del Regolamento è venuta nella determinazione di presentare il seguente ordine del giorno: « La Giunta del Regolamento propone che le norme del Capo V sui gruppi parlamentari e le Commissioni entrino immediatamente in vigore, in modo che i Gruppi possano procedere subito alle designazioni per la formazione delle Commissioni permanenti ».

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola su questo ordine del giorno lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Data l'approvazione di questo ordine del giorno, prego i Gruppi parlamentari di convocarsi il più sollecitamente che sia possibile in modo di far pervenire entro martedì prossimo alla Presidenza le designazioni per la formazione delle Commissioni permanenti.

Passiamo ora alla discussione del capo VI del progetto di Regolamento: « Delle sedute e della polizia del Senato e delle tribune ». Prego il senatore segretario, Cermenati, di darne lettura.

CERMENATI, *segretario*:

Art. 32.

La convocazione del Senato è fatta dal Presidente con la diramazione dell'ordine del giorno da effettuarsi, di regola, almeno cinque giorni avanti la prima seduta.

La convocazione in via straordinaria può avvenire anche durante il periodo di proroga dei poteri dopo lo scioglimento del Senato.

Nell'ipotesi dell'articolo 94 della Costituzione, il Presidente stabilisce, d'accordo col Presidente della Camera dei deputati, la data di convocazione del Senato.

PRESIDENTE. A quest'articolo è stato presentato un emendamento dai senatori Bisori, Galletto, Lovera, Sacco e De Pietro, che consiste nel sostituire alle parole « Nelle ipotesi dell'articolo 94 della Costituzione » le altre: « Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 62 e al terzo comma dell'articolo 94 della Costituzione ».

Il senatore Bisori ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BISORI. L'articolo 32 riguarda un complesso argomento: quello della fiducia delle due Camere al Governo. Non tratta una unica ipotesi, come parrebbe leggendo il testo proposto dalla Giunta del Regolamento.

L'ipotesi che credo la Giunta abbia tenuto presente è quella del 3° comma dell'articolo 94 della Costituzione, relativo alla presentazione del Governo alle due Camere dopo la sua formazione.

Restringerei a questa ipotesi la necessità di accordi tra il Presidente del Senato e il Presidente della Camera.

Questi accordi sarebbero assolutamente assurdi nelle altre ipotesi previste dall'articolo 94 della Costituzione. Facciamo l'ipotesi di una mozione di sfiducia presentata al Senato. Sarebbe assurdo che per discutere questa mozione il Presidente del Senato dovesse prendere accordi col Presidente della Camera.

Circoscriverei, quindi, il concetto dicendo: « Nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 94 della Costituzione ».

Vi è inoltre un'altra ipotesi, nella Costituzione, per la quale sono necessari accordi tra i Presidenti dei due rami del Parlamento, ed è

quella del terzo comma dell'articolo 62, che contempla il caso di convocazione in via straordinaria di una Camera. In questa ipotesi anche l'altra è convocata di diritto. Anche per questa ipotesi il Presidente del Senato dovrebbe fissare, d'accordo col Presidente della Camera, la data di convocazione del Senato.

PERSICO, *relatore*. L'osservazione del senatore Bisori diretta a sostituire la formulazione proposta dalla Giunta del Regolamento: «nell'ipotesi dell'articolo 94 della Costituzione» con l'altra: «nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 94» è esatta.

Non mi sembra egualmente esatto il richiamo al terzo comma dell'articolo 62 della Costituzione, che prevede le riunioni delle Camere in via straordinaria, e stabilisce che quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra. Vi è quindi una convocazione automatica; non vi è luogo a stabilire un accordo tra i due Presidenti. L'accordo praticamente ci sarà, per ragioni di cortesia e di lavoro comune, ma non possiamo stabilire che in questi casi i due Presidenti si debbano mettere preventivamente d'accordo, perchè quando è fissata per una delle due Camere la convocazione straordinaria, nello stesso giorno è convocata automaticamente anche l'altra. Quindi anche se non ci fosse l'accordo preventivo tra i due Presidenti, l'accordo stesso sarebbe imposto dalla Costituzione. Un accordo, lo ripeto, ci sarà per uno scambio di vedute e per obbligo di colleganza, ma se mettessimo in questo articolo del nostro Regolamento qualche cosa che vi faccia riferimento, esorbiteremmo dal testo della Costituzione.

Prego pertanto il senatore Bisori di accontentarsi di una modificazione della dizione per quanto riguarda il riferimento all'articolo 94.

BISORI. Aderisco alla proposta dell'onorevole Persico.

È vero che la convocazione è automatica, ma mi pareva che si dovesse dire qualcosa per riguardo al Senato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la seguente formulazione: « Nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 94 della Costituzione, il Presidente stabilisce, d'accordo col Presidente della Camera dei Deputati, la data di convocazione del Senato ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo ai voti l'articolo 32, con l'aggiunta testè approvata.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

CERMENATI, *segretario*, legge:

Art. 33.

Nel caso previsto dall'articolo 77 della Costituzione il Presidente, appena pervenutogli il disegno di conversione in legge del decreto legge, convoca immediatamente il Senato, anche se sciolto, in modo che possa riunirsi entro cinque giorni e contemporaneamente trasmette il disegno all'esame della Commissione competente perchè riferisca subito al Senato.

(È approvato).

Art. 34.

Le sedute del Senato sono pubbliche; tuttavia esso può deliberare di adunarsi in seduta segreta.

(È approvato).

Art. 35.

Nell'Aula delle sedute pubbliche vi sono posti riservati ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato; vi sono pure posti riservati per le Commissioni, che riferiscono sugli argomenti in discussione.

Vi sono altresì posti riservati ai commissari del Governo quando siano nei modi di legge istituiti e la legge stessa li autorizzi a presentarsi al Senato.

Assistono alle sedute il Segretario generale e gli altri funzionari indicati dal Presidente.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento del senatore Molinelli che vorrebbe fosse soppresso l'intero secondo comma.

Ha facoltà di parlare il senatore Molinelli per illustrare il suo emendamento.

MOLINELLI. L'emendamento da me proposto non ha bisogno di lunga illustrazione. L'articolo 35 ha carattere formale.

Il primo comma che riguarda i posti assegnati ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato,

ANNO 1948 — X SEDUTA

DISCUSSIONI

11 GIUGNO 1948

rappresentanti del Governo, non ha il carattere di un impegno spaziale in quanto se così fosse non vi sarebbero posti a sufficienza, nè alla Camera dei deputati nè in quest'Aula e forse nemmeno al Teatro Argentina.

Tale comma tende solo a stabilire che il potere esecutivo, dovendo rispondere al potere legislativo delle proprie azioni, ha diritto di presentarsi alle Camere. Ora il potere esecutivo è fissato dalla Costituzione ed è costituito dal Governo con i suoi Ministri responsabili.

Il secondo comma dell'articolo, invece, prospetta una nuova figura di potere responsabile, quella dell'Alto Commissario, figura che non è prevista dalla Costituzione. So bene che esistono Alti Commissari e credo che sia stato Alto Commissario, malgrado l'aggettivo, anche il mio illustre amico senatore Molè, ma nella Costituzione repubblicana questa figura di Alto Commissario non è prevista. Io non vorrei che attraverso la porta di servizio del regolamento del Senato, essa venisse ad istituirsi. Ecco perchè propongo che il secondo comma sia soppresso.

PERSICO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. La questione che solleva oggi il senatore Molinelli, è stata lungamente discussa in seno alla Giunta del regolamento, e la Giunta del regolamento si è trovata di fronte a uno stato di fatto che non è nuovo nella prassi parlamentare, perchè rimonta allo Statuto Albertino, il quale prevedeva i Commissari del Re, che intervenivano alle sedute delle Camere di allora, con speciali incarichi. Per esempio, quando ci furono le annessioni delle varie provincie al regno di Sardegna, e si creò l'Italia, si nominarono, mano a mano, Commissari del Governo per l'Emilia, la Romagna ecc. Questi Commissari intervenivano nelle sedute della Camera per difendere il loro operato e per dare spiegazioni. Ci furono Commissari del Governo anche durante le guerre di indipendenza; il Principe di Carignano fu Commissario del Governo.

CONTI. Era luogotenente del Re e non Commissario del Governo.

PERSICO, *relatore*. Ci furono Commissari nominati tali perchè potessero intervenire nel Parlamento, in quanto, pur essendo membri

del Governo, non erano nè deputati nè senatori. Per esempio ricordo che il conte Sforza non era nè deputato nè senatore quando fu nominato la prima volta Sottosegretario agli esteri, e con speciale decreto fu autorizzato a intervenire alla Camera come Commissario del Governo per rispondere alle eventuali interrogazioni che si fossero rivolte al Ministro degli esteri.

In tempo di guerra, specialmente durante la prima guerra mondiale e anche nella seconda, e poi in questo ultimo periodo, per speciali bisogni, approvvigionamento di combustibili, di carbone, di generi alimentari ecc., sono stati nominati dei Commissari generali, con diritto di intervenire alle sedute delle Camere per difendere il loro operato. Ultimamente abbiamo avuto gli Alti Commissari, creati per speciali bisogni, come l'alimentazione, l'igiene e la sanità; queste nuove figure sono state create per legge e si stabilì anche che questi Alti Commissari fossero autorizzati prima a intervenire alla Consulta, poi anche alla Costituente per dare spiegazioni e rispondere, eventualmente, alle interrogazioni.

Ora, siccome la Costituzione nell'ultimo capoverso dell'articolo 95 stabilisce che una legge dovrà determinare il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri, è evidente che, quando questa legge sarà fatta, verrà in esame la questione degli Alti Commissari, cioè se si dovranno conservare o meno. Ma oggi abbiamo lo stato di fatto che essi esistono, e allora bisogna far sì che possano venire a dare spiegazioni sul loro operato sia alla Camera che al Senato. Infatti la formula dell'articolo 35 dice: « Vi sono altresì posti riservati ai Commissari del Governo quando siano nei modi di legge istituiti »; resta a vedere se una legge futura non li abolirà e se pur mantenendoli darà loro la facoltà di presentarsi alla Camera e al Senato.

È una disposizione che sarà assorbita dalla legge che dovrà fare il Parlamento sulla composizione del Governo; pregherei perciò il senatore Molinelli di lasciare la formula proposta, che ha carattere transitorio e renderà possibile l'intervento degli Alti Commissari oggi esistenti, come il prof. Ronchi, il prof. Cotellera ecc., alle sedute del Senato.

Essi esercitano funzioni delegate, come quelle dei Sottosegretari di Stato.

ANNO 1948 - X SEDUTA

DISCUSSIONI

11 GIUGNO 1948

MOLINELLI. Il Sottosegretario di Stato è l'*alter ego* del Ministro.

PERSICO, *relatore*. No, non esiste la figura del Vice Ministro; purtroppo non c'è. I Ministri si chiamano Segretari di Stato e il Sottosegretario di Stato è una figura ibrida nata da un decreto Crispi del 12 gennaio 1888, che dovrà essere a suo tempo profondamente modificato. L'Alto Commissario, nella gerarchia, avrebbe anzi un grado anche più elevato del Sottosegretario, perchè ha poteri autonomi.

Pregherei dunque il senatore Molinelli di non insistere nella sua proposta.

MOLINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. Insisto proprio per le ragioni addotte dal senatore Persico. Io credo nella Costituzione e lavoro per l'eternità, cioè considero la Costituzione come l'ordinamento stabile della Repubblica.

Ora nessuno nega che vi siano precedenti in materia di Commissari; vi sono precedenti anche in materia di luogotenenti e di dittatori, ma i precedenti non debbono diventare regola.

La Costituzione ha riconosciuto la divisione dei poteri e una responsabilità del potere esecutivo nei confronti del potere legislativo; davanti alla Camera, quindi, dell'operato del Governo debbono rispondere i Ministri e non altri. Nessuno nega che i Ministri possano demandare ad altre persone determinate funzioni, con determinati poteri in materia amministrativa, ma in tal caso queste persone ne rispondono verso i Ministri stessi e non verso l'Assemblea legislativa.

Insisto, pertanto, nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Molinelli, soppressivo dell'intero secondo comma dell'articolo 35.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 35 nel testo originario.

(*È approvato*).

CERMENATI, *segretario*, legge:

Art. 36.

I membri del Governo, anche se non fanno parte del Senato, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute.

Debbono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.

(*È approvato*).

Art. 37.

Il Presidente apre le sedute e le chiude, annunciando l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. L'ordine del giorno è affisso all'albo.

CARRARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA. Sono del parere che all'articolo 37, per ovviare ad una evidente ed involontaria omissione della Giunta, occorra stabilire che il Presidente annunzia il giorno, oltre che l'ora della seduta successiva. Per tale motivo dopo la parola « annunziando » propongo siano aggiunte le parole « la data », rimanendo invariato il resto dell'articolo.

PERSICO, *relatore*. La Giunta è d'accordo nell'introdurre tale precisazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 37 con la modificazione proposta dal senatore Carrara e accettata dalla Giunta.

(*È approvato*).

CERMENATI, *segretario*, legge:

Art. 38.

Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

La seduta comincia con la lettura del processo verbale che, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata e seduta.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica oppure una semplice dichiarazione di voto senza specificarne i motivi, oppure per fatto personale.

Il processo verbale delle sedute sia pubbliche che segrete è firmato dal Presidente e da due Segretari subito dopo la sua approvazione. Il Senato può ordinare che non si faccia processo verbale di una seduta segreta.

ANNO 1948 - X SEDUTA

DISCUSSIONI

11 GIUGNO 1948

Di ogni seduta pubblica vengono redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

PRESIDENTE. Al terzo comma di questo articolo è stato presentato un emendamento dai senatori Sanna Randaccio, Lucifero, Caminiti, Venditti, Casati, Fusco, Angiolillo, Minio, Tomasi Della Torretta e Gramegna che consiste nell'aggiungere dopo la parola « motivi » le altre: « o a chi intenda chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale ».

Il senatore Lucifero ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LUCIFERO. Abbiamo presentato la proposta di ristabilire la frase contenuta nello articolo 32 del Regolamento della Camera poichè la rettifica, almeno così come era intesa in questo articolo, si riferisce ad un fatto che può essere stato detto anche da altri e che in sede di processo verbale della seduta successiva i senatori possono rettificare; mentre, invece, il diritto di chiarire il proprio pensiero ove sia stato mal espresso nel resoconto, o male interpretato dall'opinione pubblica, è un diritto diverso e quindi credo sia bene che sia consacrato, così come era sancito nel Regolamento della Camera.

BUONOCORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONOCORE. Vorrei chiedere al relatore da quale ragione la Commissione sia stata mossa a proporre che il verbale debba essere firmato da due segretari anzichè da uno.

PERSICO, *relatore*. È per consuetudine.

BUONOCORE. Io debbo rilevare che non mi sembra necessario fare riferimento a consuetudini vigenti al tempo di un ordinamento giuridico soppresso, senza renderci conto se esse debbano o no rivivere *de iure condendo*.

PERSICO, *relatore*. I precedenti regolamenti stabilivano così e siccome i segretari sono otto è giusto che almeno due di essi firmino.

PRESIDENTE. Prego il senatore relatore di voler rispondere al senatore Lucifero.

PERSICO, *relatore*. L'osservazione dell'onorevole Lucifero forse è esatta, perchè l'articolo 32 del Regolamento della Camera concedeva la parola anche a chi intendeva chiarire

o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente.

Nel testo da noi proposto si dice: « una semplice dichiarazione di voto senza specificare i motivi » che è tutt'altra cosa. La dichiarazione di voto consiste nel dire: « Se fossi stato presente avrei votato sì, oppure avrei votato no ».

L'onorevole Lucifero desidera invece che sia possibile chiarire il pensiero non riportato esattamente nel verbale e che può dar luogo ad equivoci. Si tratta di un caso al quale non provvede il fatto personale perchè è un chiarimento di un pensiero già espresso e verbalizzato.

MASTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO. A me pare che la formula proposta, con l'emendamento Sanna Randaccio, Lucifero ed altri, pecchi di eccessiva larghezza. In esso si dice « a chi intenda chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente ». Il concetto formulato in questi termini potrebbe dar luogo alla richiesta da parte di chi sia intervenuto alla discussione, di modificare quel che ha detto il giorno prima, il che potrebbe dare la possibilità di sostenere il giorno dopo una tesi diversa da quella sostenuta nel giorno precedente.

La formula usata nella proposta di emendamento può dar luogo a questa interpretazione. Bisognerebbe pertanto precisare, col dire: « a chi intende chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente di fronte al processo verbale ».

PERSICO, *relatore*. Ma questo è chiaro.

MASTINO. È chiaro ora, che siamo in sede di discussione del Regolamento, ma in seguito potrebbe non essere chiaro.

PERSICO, *relatore*. Ma nel comma si dice « sul processo verbale ».

MASTINO. Chiarita in questi termini la questione, non insisto; altrimenti voterei contro.

CARRARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA. Mi pare che con la modifica proposta dall'onorevole Lucifero al terzo comma dell'articolo 38 si crei una certa contraddizione con il primo comma dell'articolo stesso che regola il contenuto del processo verbale stabilendo che il suddetto processo ver-

ANNO 1948 - X SEDUTA

DISCUSSIONI

11 GIUGNO 1948

bale deve recare l'indicazione degli atti e delle deliberazioni e per le discussioni soltanto l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

Nel processo verbale quindi non si riproduce il pensiero degli oratori, il quale forma oggetto dei due resoconti: quello stenografico e quello sommario. Mi pare perciò che il parlare in questo articolo della facoltà di chiarire il proprio pensiero sia in contrasto con la disposizione che stabilisce quale è il contenuto del processo verbale.

Per questi motivi sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento svolto dall'onorevole Lucifero e del quale ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento non è approvato).

Pongo ai voti l'articolo 38 nel testo della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

CERMENATI, segretario, legge:

Art. 39.

Dopo la lettura del processo verbale il Presidente comunica al Senato i messaggi, le lettere e un riassunto delle petizioni pervenute; degli scritti anonimi o sconvenienti non si dà lettura.

(È approvato).

Art. 40.

Nessun senatore può mancare alle sedute senza aver richiesto congedo. In principio di ogni seduta, il Presidente comunica le domande di congedo. I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione; in caso contrario, il Senato delibera per alzata e seduta senza discussione.

Viene sempre affissa nell'aula una nota dei congedi.

(È approvato).

Art. 41.

Nelle sedute pubbliche il numero legale è presunto; tuttavia dieci senatori possono chie-

derne la verifica, prima di ogni deliberazione, salvo che si tratti di votazione a scrutinio segreto. I nomi degli assenti senza giustificato motivo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Se il Senato non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di un'ora oppure toglierla; in questo ultimo caso il Senato s'intende convocato senz'altro per il prossimo giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta.

PRESIDENTE. Al primo comma dell'articolo 41 sono stati presentati due emendamenti. Il primo è dell'onorevole Conti il quale propone di sostituire alle parole « sedute pubbliche » le altre « sedute del Senato ».

Il secondo emendamento, presentato dagli onorevoli Sanna Randaccio, Lucifero, Caminiti, Venditti, Casati, Fusco, Angiolillo, Minio, Tomasi Della Torretta e Gramegna, consiste nell'aggiungere alla parola « votazione » le altre « per appello nominale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Conti per illustrare il suo emendamento.

CONTI. L'emendamento da me presentato è così ovvio, che non credo abbia bisogno di illustrazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero.

LUCIFERO. Abbiamo proposto di aggiungere le parole « per appello nominale » per evitare che possa accadere che in sede di votazione per appello nominale si chieda prima la verifica del numero legale, il che potrebbe portare ad una manovra ostruzionistica e cioè a due appelli nominali: il primo per verificare il numero legale e il secondo per la votazione. Desideriamo quindi che sia stabilito per l'appello nominale quanto avviene per lo scrutinio segreto per il quale non è necessaria una verifica antecedente.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Il senatore Lucifero ha rilevato un inconveniente, che cioè si possa procedere allo appello nominale, per verificare il numero legale e poi passare a un secondo appello per la votazione, il che potrebbe essere fatto per fini

ANNO 1948 - X SEDUTA

DISCUSSIONI

11 GIUGNO 1948

ostruzionistici. Ma dobbiamo tener conto del fatto che quando si fa l'appello nominale agli effetti della votazione si vota, cosicchè se poi risulta non esservi il numero legale ne deriva che si è già palesato il voto dei senatori in una votazione inefficace.

È quello che il vecchio regolamento voleva impedire; infatti esso conteneva questa stessa disposizione. Si vuole in sostanza che il senatore esprima la propria opinione pubblicamente solo ai fini di una votazione efficace. Altrimenti, che cosa accade? Che si fa l'appello nominale per una votazione che risulta poi inefficace per mancanza del numero legale ed intanto si sa quello che sarebbe stato il risultato; il giorno dopo, quando si passa alla votazione, si conosce già, non in conseguenza dell'ordine determinato dalla sorte per l'appello nominale, ma indipendentemente da questo ordine, quella che può essere l'opinione dei singoli senatori, con una possibilità di orientamento per coloro che non erano presenti.

Ecco la ragione per cui, mentre la verifica del numero legale non è necessaria per lo scrutinio segreto, in quanto si può constatare successivamente e senza inconvenienti qual'è il numero dei senatori, nel caso dell'appello nominale è necessario, prima che i senatori votino pubblicamente, di conoscere se la votazione sarà valida. Credo, per questa ragione, che l'emendamento Lucifero debba essere respinto.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. L'argomento del senatore Zoli è molto forte, ma io voglio fargli notare che con la sua tesi non si rimedia all'inconveniente, perchè, se ci troviamo di fronte ad una manovra ostruzionistica, prima si fa l'appello nominale, per controllare il numero legale — e chi fa l'ostruzionismo è presente — poi chi vuole uscire, esce. Si fa la votazione per appello nominale, non si raggiunge il numero legale e la votazione è nulla lo stesso, malgrado la precedente constatazione del numero legale.

Così si raggiungerà l'effetto di conoscere quell'orientamento cui si riferiva l'onorevole Zoli e verrà ugualmente annullata la votazione.

L'osservazione del senatore Zoli può in sostanza agevolmente essere adoperata nel senso contrario e io credo che se noi vogliamo

far sì che i nostri lavori procedano con speditezza sarà bene evitare questo inutile duplicato dell'appello nominale.

Insisto pertanto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Persico, relatore, per dichiarare se la Giunta del regolamento accetta l'emendamento.

PERSICO, *relatore*. Il parere della Giunta, al riguardo, non è unanime circa l'emendamento Lucifero. Dichiaro invece d'accettare l'emendamento Conti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Sanna Randaccio, Lucifero ed altri, tendente ad inserire nel primo comma dell'articolo 41 dopo la parola: « votazione » le altre: « per appello nominale ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ora in votazione l'emendamento del senatore Conti, del quale ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Al secondo comma dell'articolo 41 è stato pure presentato un emendamento da parte dei senatori Sanna Randaccio, Lucifero, Caminiti, Venditti, Casati, Fusco, Angiolillo, Minio, Tomasi Della Torretta e Gramagna, che consiste nel sostituire la dizione del progetto con l'articolo 36 del Regolamento della Camera dei Deputati, così formulato:

« Per verificare se la Camera è in numero legale, il Presidente ordina la chiama: i nomi degli assenti, che non siano in congedo regolare, saranno iscritti nel giornale ufficiale.

« I deputati che non hanno ancora prestato giuramento o che sono in congedo ovvero sono assenti per incarico avuto dalla Camera, non saranno computati per fissare il numero legale.

« Se la Camera non è in numero, il Presidente potrà rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure scioglierla, e in quest'ultimo caso la Camera s'intende convocata senz'altro per il prossimo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima, oppure anche per il giorno festivo quando la Camera abbia già prima deliberato di tenere seduta.

« La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di

ANNO 1948 - X SEDUTA

DISCUSSIONI

11 GIUGNO 1948

manca del numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero per illustrare questo emendamento.

LUCIFERO. Ho dovuto presentare questo emendamento affrettatamente perchè, non essendo ancora stabilita la consegna degli stampati due giorni prima della discussione, ebbi poco tempo per studiare il progetto di Regolamento.

È il concetto che desidero inserito nel Regolamento del Senato; desidero cioè che sia regolamentata la questione del numero legale.

Il progetto di Regolamento, anche in sede di discussione generale, non disciplina affatto la questione del numero legale, mentre il Regolamento della Camera la disciplina.

Evidentemente, in sede di coordinamento, debbono essere tolte quelle frasi del Regolamento della Camera che non hanno più significato nel nuovo ordinamento dello Stato, ma le disposizioni circa la constatazione del numero legale, penso sia bene riportarle nel nuovo regolamento.

Ecco in che senso avevo fatto riferimento all'articolo 36 del Regolamento della Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Persico, per dichiarare se la Giunta accetta l'emendamento proposto.

PERSICO, *relatore*. La Giunta del Regolamento riteneva che il sistema proposto nel capoverso dell'articolo 41 fosse più snello, ma siccome il senatore Lucifero fa osservare che mancano alcuni dettagli sui congedi, sui senatori che siano all'estero per missioni ecc., per cui il numero legale potrebbe essere spostato, accetta di tornare alla dizione più specifica dell'articolo 36 del Regolamento della Camera salvo il coordinamento.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Il Regolamento della Camera stabiliva che prima dell'approvazione del processo verbale e in occasione di determinate votazioni per alzata e seduta, per quelle votazioni cioè di interpretazioni e di norme regolamentari che non si potevano fare in modo diverso, non potesse essere richiesta la verifica del numero legale.

Il progetto di Regolamento ha eliminato

questa norma in modo che noi potremmo trovare domani di fronte a una richiesta di verifica del numero legale su una qualsiasi banale questione.

Volevo sapere dalla Giunta se questa omissione è voluta o meno.

PERSICO, *relatore*. Questa disposizione non è sfuggita. La Giunta si è preoccupata che ci sia sempre il numero legale. Finchè dura la presunzione che questo ci sia, tutto procede in regola, ma se dieci senatori chiedono che il numero legale sia constatato, ciò non può essere mai impedito.

Il Senato non può continuare a deliberare con 15 o 30 senatori presenti su 344.

Non può esserci una graduatoria tra parti più importanti o meno importanti di una seduta. Qualunque sia la seduta e qualunque il voto, la constatazione quando viene richiesta deve essere fatta. Non possiamo spossessare i senatori di un loro diritto, poichè è un loro diritto chiedere che sia verificato che il Senato funzioni legalmente.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Vorrei fare una osservazione al relatore.

Si arriverebbe nientemeno, onorevole relatore, al punto di poter chiedere la verifica del numero legale per l'approvazione del verbale e per la concessione di un congedo. Ciò non si è mai verificato, ma potrebbe verificarsi.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento al secondo comma dell'articolo 41 presentato dai senatori Sanna Randaccio, Lucifero ed altri, ed accettato, salvo coordinamento, dalla Giunta, e del quale ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora ai voti l'articolo 41 con gli emendamenti testè approvati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

CERMENATI, *segretario*, legge:

Art. 42.

Possono parlare in Senato, quando ne abbiano ottenuto facoltà, oltre i senatori, i ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari

del Governo di cui al secondo comma dell'articolo 35.

(È approvato).

Art. 43.

Se un senatore turba l'ordine, o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama. Il senatore può dare spiegazioni al Senato.

(È approvato).

Art. 44.

Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, il Presidente può proporre al Senato l'esclusione del senatore dall'Aula per tutto il resto della seduta e, nei casi più gravi la censura. La censura implica, oltre l'esclusione immediata dall'Aula, l'interdizione di rientrarvi per un termine da due a otto giorni. Udite le spiegazioni del senatore, la proposta del Presidente è subito messa ai voti senza discussione, per alzata e seduta.

L'esclusione o la censura possono essere proposte dal Presidente, indipendentemente da precedenti richiami, quando un senatore provochi tumulti o disordini nell'Assemblea o trascorra ad oltraggi o vie di fatto.

Se il senatore non osserva la deliberazione, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie.

Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nel recinto del palazzo del Senato, ma fuori dell'Aula, il Presidente, udito il Consiglio di Presidenza, può proporre al Senato le sanzioni di cui al primo comma del presente articolo.

PRESIDENTE. Ricordo che sul secondo comma dell'articolo 44 è stato presentato un emendamento da parte degli onorevoli Sanna Randaccio, Lucifero, Caminiti, Venditti, Casati, Fusco, Angiolillo, Minio, Tomasi Della Torretta e Gramagna tendente a sopprimere le ultime parole « o vie di fatto ».

Prego il senatore Lucifero di voler illustrare questo emendamento.

LUCIFERO. Ritengo che il nostro emendamento sia molto chiaro. Le vie di fatto sono già comprese nell'oltraggio. Quest ultime parole erano nel vecchio regolamento e non mi piacevano; perchè metterle nel nuovo ?

Ora se anche qualche volta si trascende a « vie di fatto », è meglio che tale eventualità non si preveda nel Regolamento.

PICCHIOTTI. Faccio osservare che vi è diversità tra le due ipotesi « vie di fatto » e « oltraggio ». Ritengo pertanto che occorra specificarle ambedue.

PRESIDENTE. Prego il relatore di dichiarare se egli insiste sul testo proposto dalla Giunta.

PERSICO, *relatore*. La Giunta ritiene di dover mantenere il proprio testo, perchè è bene sia detto chiaramente che le « vie di fatto » danno luogo alla esclusione ed alla censura.

Piuttosto propongo un emendamento al testo della Giunta nel senso che il periodo che si inizia con le parole « La censura implica ecc. » debba formare oggetto di un capoverso a parte, spostato al terzo posto dell'articolo. In questo modo il primo comma inizierebbe con le parole « Dopo un secondo richiamo all'ordine della stessa seduta . . . » e finirebbe con le parole « e, nei casi più gravi, la censura ». Il primo capoverso comincerebbe con le parole « L'esclusione o la censura possono essere proposte dal Presidente » e continuerebbe come nel testo proposto dalla Giunta. Il terzo capoverso, inizierebbe con le parole « La censura implica, oltre l'esclusione immediata dalla Aula . . . » e terminerebbe con le altre « è subito messa ai voti senza discussione, per alzata e seduta ».

In questo modo prima si stabilisce la colpa che porta ad una certa pena, e poi la pena relativa.

Perciò va spostato al secondo comma il terzo e il primo comma va diviso in due commi.

In sostanza l'articolo verrebbe ad essere così formulato: « Dopo un secondo richiamo all'ordine del giorno nella stessa seduta, il Presidente può proporre al Senato l'esclusione del senatore dall'Aula per tutto il resto della seduta e, nei casi più gravi, la censura.

« L'esclusione o la censura possono essere proposte dal Presidente indipendentemente da precedenti richiami, quando il senatore provochi tumulti o disordini nell'Assemblea o trascorra ad oltraggi o a vie di fatto.

« La censura implica, oltre l'esclusione immediata dall'Aula, l'interdizione di rientrarvi per

un termine da 2 a 8 giorni. Udite le spiegazioni del senatore, la proposta del Presidente è subito messa ai voti senza discussione, per alzata e seduta ».

Infine l'articolo prosegue come nel testo proposto dalla Giunta.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Lucifero se insiste nel suo emendamento.

LUCIFERO. Insisto nell'emendamento, cioè nella proposta di sopprimere le parole: « o vie di fatto ».

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 44 con le inversioni proposte dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

CERMENATI, *segretario*, legge:

Art. 45.

Quando sorga tumulto nell'Aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e ogni discussione s'intende sospesa. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo, o, secondo l'opportunità, la toglie. In quest'ultimo caso il Senato s'intende convocato senz'altro pel prossimo giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta.

(*È approvato*).

Art. 46.

I poteri necessari per la polizia del Senato e della sua sede spettano al Senato stesso e sono esercitati in suo nome dal Presidente, assistito dai Questori, che danno alla guardia di servizio gli ordini necessari e concertano con le autorità competenti le opportune disposizioni.

La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

(*È approvato*).

Art. 47.

Nessuna persona estranea al Senato può introdursi od essere ammessa nell'Aula durante le sedute.

L'ammissione alle tribune è regolata con norme stabilite dal Presidente e dai Questori.
(*È approvato*).

Art. 48.

Durante le sedute, le persone ammesse nelle tribune devono stare a capo scoperto e in silenzio, astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

Gli uscieri, in esecuzione degli ordini del Presidente, fanno uscire immediatamente chiunque abbia turbato l'ordine o fanno sgombrare la tribuna o sezione di tribuna in cui l'ordine sia stato turbato, quando non si possa accertare l'autore del disordine.

Nella tribuna o sezione di tribuna fatta sgombrare non possono essere riammessi gli espulsi. Sono tuttavia ammesse le altre persone che si presentino successivamente, munite di regolare biglietto d'entrata.

(*È approvato*).

Art. 49.

In caso di oltraggio al Senato o ad alcuno dei suoi membri nell'esercizio delle sue funzioni o di resistenza agli ordini del Presidente, questi può ordinare l'arresto immediato del colpevole e la sua traduzione davanti all'autorità competente.

(*È approvato*).

CAPO VII.

DELLA PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE

Art. 50.

I disegni di legge sono presentati in seduta pubblica o comunicati alla Presidenza; sono stampati e distribuiti nel più breve termine possibile a tutti i senatori.

(*È approvato*).

Art. 51.

Quando per un disegno di legge sia stata dal proponente o da almeno dieci senatori richiesta la procedura d'urgenza, il Senato la delibera a maggioranza; in tal caso tutti i ter-

ANNO 1948 - X SEDUTA

DISCUSSIONI

11 GIUGNO 1948

mini sono ridotti della metà. Il Senato può anche stabilire a maggioranza di due terzi che l'esame avvenga nello stesso giorno, nel qual caso la Commissione riferisce oralmente.

Per ragioni di urgenza, il Senato può stabilire, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il termine entro cui una legge deve essere promulgata, a norma del 2° comma dell'articolo 73 della Costituzione.

PRESIDENTE: A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Il primo è dei senatori Sanna Randaccio, Lucifero, Caminiti, Venditti, Casati, Fusco, Angiolillo, Tomasi Della Torretta e Gramegna, tendente a sostituire il testo del progetto con quello dell'articolo 55 del Regolamento della Camera dei deputati, così formulato:

« Quando sia chiesta l'urgenza della legge, la Camera la voterà per alzata e seduta, se non s'elevi nessuna opposizione; ma quando sorga opposizione, la votazione dovrà essere fatta a scrutinio segreto.

« Se sia chiesto che i termini siano ridotti di più della metà, la votazione della proposta dovrà sempre esser fatta a scrutinio segreto; e non si intenderà approvata, se non raccoglie i due terzi dei votanti.

« E se inoltre sia chiesto che le tre letture sieno fatte in un giorno solo, non si potrà procedere alla votazione della proposta quando trenta deputati vi si oppongano ».

Il secondo emendamento, del senatore Conti, consiste nel sopprimere l'intero comma, essendo la materia regolata dal secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione; o subordinatamente sostituire il comma col seguente:

Il secondo, del senatore Conti, che consiste nel sopprimere l'intero comma, essendo la materia regolata dal secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione; o subordinatamente sostituire il comma col seguente:

« La disposizione che, per ragioni di urgenza, stabilisce un termine per la promulgazione di una legge, a norma del secondo comma dello articolo 73 della Costituzione, dev'essere approvata dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti ».

Ha facoltà di parlare il senatore Lucifero.

LUCIFERO. Faccio notare che il testo dell'articolo 55 del vecchio regolamento garantiva

meglio le minoranze da eventuali improvvisi colpi della maggioranza e quindi ritengo, visto che il Regolamento è fatto a garanzia delle minoranze, sia bene mantenere la garanzia per cui i deputati si possano opporre ad una procedura improvvisa di urgenza per l'approvazione di una legge.

Per questa ragione ho presentato l'emendamento e per questa ragione insisto. D'altra parte mi sembra di avere accennato a questa questione in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Conti.

CONTI. Non mi sembra necessaria alcuna chiarificazione sull'opportunità della mia proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Persico.

PERSICO, relatore. Credo che la Giunta abbia già risposto in sede di discussione generale all'emendamento del senatore Lucifero. Comunque in poche parole la Giunta può rispondere subito anche ora.

Il testo dell'articolo 55 del Regolamento della Camera si riferiva ad una situazione di fatto totalmente diversa. Basti pensare che l'ultimo capoverso suonava così: « E se inoltre sia chiesto che le tre letture siano fatte in un giorno solo, non si potrà procedere alla votazione delle proposte quando 30 deputati vi si oppongano ». Il procedimento delle tre letture non esiste più.

Bisognava perciò, in base alla Costituzione, che d'altra parte, come ha osservato il senatore Conti, è precisa col suo articolo 73, stabilire anche nel Regolamento del Senato le stesse norme.

Poteva anche bastare l'articolo 73 della Costituzione, ma abbiamo deciso, in linea pregiudiziale, che, anziché richiamare la Costituzione, sia opportuno che il regolamento contenga esso stesso le norme che riproducono il testo della Costituzione.

L'articolo 51 presenta due casi: 1° il caso in cui dieci senatori chiedano la procedura di urgenza, ed in questo caso basta che il Senato l'approvi a maggioranza dei membri presenti, salvo sempre che sia stata domandata la verifica del numero legale; 2° il caso in cui si richiede la procedura urgentissima, cioè che lo stesso giorno la Commissione debba anche

ANNO 1948 - X SEDUTA

DISCUSSIONI

11 GIUGNO 1948

referire al Senato (in questo caso c'è perfino la facoltà data alla Commissione di riferire oralmente e non con una relazione scritta), ma il Senato può accettare tale procedura urgentissima solo con una maggioranza di due terzi dei senatori presenti. È poi preveduta la possibilità, sempre per ragioni di urgenza, che sia necessario arrivare alla immediata promulgazione della legge. Normalmente il termine della promulgazione è di un mese dall'approvazione. Se c'è urgenza anche per la promulgazione, è richiesta per l'approvazione una speciale maggioranza: quella assoluta dei componenti il Senato, cioè la metà più uno di tutti i senatori. Questa maggioranza può stabilire il termine entro cui la legge deve essere promulgata, ai sensi del secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione.

Il senatore Conti in fondo propone la stessa cosa. Il testo del suo emendamento sarà forse più perfetto stilisticamente, ma non porta delle modifiche sostanziali.

CONTI. Io però propongo principalmente la soppressione dell'intero comma.

PERSICO, *relatore*. Mi sembra che sopprimere l'intero comma non sia possibile.

La Giunta, ogni volta che si è trovata di fronte ad una norma della Costituzione che si riferiva alle forme di attività del Senato, l'ha trasfusa nel Regolamento.

CONTI. Non insisto nella mia formulazione, che tuttavia mi sembrava più chiara.

PERSICO, *relatore*. La Giunta è disposta ad accettare la diversa formulazione, ma non la soppressione dell'intero comma.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Al sistema delle tre letture ho fatto anch'io riferimento in sede di discussione generale, ma ciò non significa che abolendo il procedimento delle tre letture si debbano anche abolire tutte le garanzie che il vecchio regolamento portava per tale sistema di votazione.

Faccio notare al relatore che nel vecchio regolamento c'erano alcune garanzie che non ci sono più: in primo luogo che i due terzi venivano controllati con lo scrutinio segreto; secondo, e più importante, che 30 deputati potevano opporsi alla discussione in giornata di una legge, chiedendo che fosse posto all'ordine del giorno della seduta successiva.

PERSICO, *relatore*. Occorrevano i due terzi! LUCIFERO. Bastavano i due terzi se non c'era l'opposizione dei 30 deputati; e ciò aveva la sua importanza.

PERSICO, *relatore*. Due terzi sono molti di più dei 30.

LUCIFERO. I 30 sono stati stabiliti proprio perchè erano molto di meno. Il diritto a 30 senatori di impedire che una legge fosse discussa a tamburo battente, approfittando di una situazione particolare che si poteva verificare nella distribuzione dei settori parlamentari, secondo me, è una garanzia che che deve essere mantenuta anche nel nuovo regolamento.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Conti ha ritirato il suo emendamento, metto in votazione l'emendamento del senatore Lucifero che consiste nel sostituire il testo del progetto con quello dell'articolo 55 del Regolamento della Camera dei deputati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pertanto pongo in votazione l'articolo 51 nel testo proposto dalla Giunta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

CERMENATI, *segretario*, legge:

Art. 52.

I disegni di legge approvati dal Senato sono trasmessi direttamente alla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Art. 53.

Un disegno di legge respinto dal Senato non può essere ripresentato se non siano trascorsi almeno sei mesi.

PRESIDENTE. È stata presentata dai senatori Sanna Randaccio, Lucifero, Caminiti, Venditti, Casati, Fusco, Angiolillo, Minio, Tomasi Della Torretta e Gramegna, una proposta per sostituire alle parole «sei mesi» le altre «due anni». Il senatore Lucifero ha facoltà di svolgere questa proposta.

LUCIFERO. In sei mesi non si possono rovesciare le cose in tal modo che una legge che è stata respinta diventi attuale. Antica-

ANNO 1948 - X SEDUTA

DISCUSSIONI

11 GIUGNO 1948

mente il regolamento stabiliva che un disegno di legge respinto non potesse essere ripresentato « nella stessa sessione » e vi furono sessioni durate anche cinque anni. Accettando la formula proposta dalla Giunta, noi rischiamo di avere ogni sei mesi ripresentati i provvedimenti respinti, con difficoltà enorme per il funzionamento parlamentare.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Vorrei far presente al senatore Lucifero che questo articolo è un po' assurdo, poichè contempla uno solo dei casi che si possono verificare: quello cioè della ripresentazione di una legge respinta. Per tale ripresentazione nel regolamento si stabiliva un termine, mentre non si stabiliva nessun termine per la abrogazione di una legge approvata. È quindi, questo un articolo che si presenta in un certo modo illogico e incoerente, perchè il Senato potrebbe oggi approvare una legge e domani deliberare di abrogarla. In ciò non si trova nulla di anormale; si troverebbe l'anormalità soltanto nel caso inverso. Ma manteniamo pure questa incoerenza che è nella tradizione del regolamento.

Per quel che riguarda il termine non si può aderire per un'altra considerazione. Bisogna che ricordiamo che siamo di fronte ad un sistema nuovo di legiferazione, che è il sistema delle Commissioni. È possibile che un una Commissione, composta di 30 persone, siano presenti 16 senatori, che costituiscono il numero legale. Di questi 16 senatori 9 deliberano di respingere un progetto di legge. Queste 9 persone precluderebbero, secondo la tesi dell'onorevole Lucifero, la possibilità al Senato di riesaminare per due anni il provvedimento. Questo è il problema, che sorge dal fatto che ci si trova di fronte ad un nuovo sistema che consente ad un numero così esiguo di senatori di arrivare a respingere un progetto di legge. È perciò sembrata opportuna la riduzione dei termini. Si potrebbe chiedere una procedura più solenne, che desse maggiore garanzia, ma non sembra si possa consentire un termine di due anni, che permetterebbe a 9 senatori di respingere per un termine così lungo il riesame di un problema da essi affrettatamente risolto.

PERSICO, *relatore*. Faccio osservare, come

del resto era detto nella relazione, che questa norma deriva da quella sancita nell'articolo 56 dello Statuto albertino, il quale stabiliva che quando un progetto di legge fosse stato respinto da uno dei tre poteri legislativi - le due Camere ed il Re - non avrebbe potuto essere riprodotto nella stessa sessione; perchè allora le legislature erano divise in due e anche in tre sessioni.

LUCIFERO. Ce ne fu una divisa in quattro.

PERSICO, *relatore*. Di fronte a questa norma la Giunta si è proposto il problema: è possibile che per sei anni - quanto dura ora la legislatura del Senato - una legge che è stata respinta - e l'onorevole senatore Zoli ci ha detto testè che a respingerla bastano 9 voti - non possa essere ripresentata quando necessità politiche o sociali, organiche od amministrative rendano necessario riesaminare un determinato problema ripresentando il progetto già respinto alle Camere? Sorse il problema di stabilire una remora e venne prospettato in due modi: un termine o un certo *quorum* di senatori che chiedessero la ripresentazione del disegno di legge. Il termine è stato stabilito nel minimo di sei mesi, ma non è detto che una legge possa essere ripresentata dopo solo sei mesi. Può anche darsi che intercorra un termine maggiore, ma se sorge nel Paese un'agitazione per chiedere la ripresentazione della legge e questa agitazione è seria e si estrinseca in petizioni, in comizi, in adunanze di popolo che proclamino la necessità che si ripresenti la legge, dopo sei mesi possiamo chiedere che il progetto venga nuovamente discusso.

Quanto al *quorum*, che pensavamo potesse rendere meno facile e quindi più ponderata la richiesta, siamo stati incerti se adottare tale criterio o no. Prima difficoltà è quella di stabilire un *quorum*: quanti senatori dovrebbero fare richiesta perchè la legge fosse ripresentata? E poi questo *quorum* potrebbe essere un'arma nelle mani di un partito, da usarsi contro un altro per risollevare una questione già sepolta e quindi dar luogo ad una inutile battaglia parlamentare.

Abbiamo preferito il decorso del tempo che costituisce un termine obbiettivo, in quanto il tempo è uguale per tutti. Decorso quel dato periodo, si può ripresentare la legge. Per queste ragioni a me pare che l'emenda-

ANNO 1948 - X SEDUTA

DISCUSSIONI

11 GIUGNO 1948

mento dell'onorevole Lucifero - il quale accetta il principio, ma soltanto vuole allungare il periodo di tempo - debba essere respinto; la Giunta del regolamento dichiara perciò di non accettarlo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Lucifero.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo allora ai voti l'articolo 53 nel testo proposto dalla Giunta per il regolamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

CERMENATI, *segretario*, legge:

CAPO VIII.

DELLE DOMANDE

DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE.

Art. 54.

Le domande di autorizzazione a procedere, nei casi previsti dall'articolo 68 della Costituzione, sono dal Presidente deferite all'esame della seconda Commissione permanente di cui all'articolo 19. A questa il Ministro di grazia e giustizia deve trasmettere tutti i documenti che gli siano richiesti.

Il Ministro deve pure comunicare immediatamente al Senato la cessazione di una procedura iniziata, che avvenga per qualsiasi motivo.

La Commissione deve riferire al Senato nel termine di giorni trenta dalla data in cui la domanda le sia pervenuta.

Quando il termine sia trascorso senza che sia stata presentata la relazione, il Presidente dispone che la domanda sia senz'altro iscritta all'ordine del giorno, con precedenza assoluta su qualsiasi altro argomento, dopo le interrogazioni.

PRESIDENTE. All'articolo 54 è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte dei senatori Sanna Randaccio, Lucifero, Caminiti, Venditti, Casati, Fuscè, Angiolillo, Mio,

Tomasi Della Torretta e Gramegna, consistente nell'aggiungere al primo comma il seguente periodo: « In caso di rifiuto, la Commissione chiama giudice il Senato ».

Ha facoltà di parlare il senatore Lucifero per illustrare questo emendamento.

LUCIFERO. Si tratta di una norma procedurale contenuta nel vecchio regolamento, la quale dice semplicemente qual'è il mezzo al quale deve fare ricorso la Commissione per costringere il Ministro ad ottemperare all'obbligo di trasmettere alla Commissione i documenti che gli siano richiesti. Altrimenti, l'articolo resterebbe monco, in quanto non è specificato questo obbligo. Se noi guardiamo la storia parlamentare troviamo che questo caso è stato contemplato successivamente nei regolamenti, perchè si erano verificati incidenti e non si era saputo come trovare una via di uscita. Per questo motivo fu introdotta la norma proposta. Pertanto, propongo che si rimetta in vigore questa procedura la quale, in altri termini, chiama il Ministro davanti al Parlamento, perchè si giustifichi per il fatto di non aver trasmesso al Parlamento i documenti che gli erano stati richiesti; il che importa una discussione politica sul rifiuto da parte del Governo di mandare i documenti che dovevano essere forniti.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Non mi sembra necessaria l'aggiunta proposta del senatore Lucifero, perchè noi abbiamo stabilito che a questa Commissione il Ministro di grazia e giustizia « deve » trasmettere tutti i documenti che gli siano richiesti. Noi non ammettiamo neanche l'ipotesi che il Ministro si rifiuti di farlo. Egli « deve » trasmettere i documenti; se non lo fa, avremo mille modi - l'interrogazione, la mozione, l'interpellanza - per costringere il Ministro a compiere questo suo dovere.

È inutile prevedere un rifiuto, che non ci sarà e che non ci potrà essere.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento del senatore Lucifero:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

ANNO 1948 - X SEDUTA

DISCUSSIONI

11 GIUGNO 1948

CERMENATI, *segretario*, legge:

CAPO IX.

DELLA DISCUSSIONE.

Art. 55.

Il Senato non può nè discutere nè deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno, tranne i casi previsti nel 1° comma dell'articolo 51 e nell'articolo 100.

(È approvato).

Art. 56.

Il Presidente concede facoltà di parlare secondo l'ordine delle domande. Nessuno può parlare più di una volta nella stessa discussione, tranne che per un richiamo al Regolamento o sulla posizione della questione o per fatto personale. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare il fatto personale; il Presidente decide; se il senatore insiste, decide il Senato senza discussione per alzata e seduta.

(È approvato).

PRESIDENTE. Dopo l'articolo 56 vi è la proposta di un articolo aggiuntivo presentato dai senatori Lucifero e Venditti che consiste nell'aggiungere, come articolo 56-bis, il testo dell'articolo 80 del Regolamento della Camera dei deputati, così formulato:

« È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta, o il sentirsi attribuire opinioni contrarie alle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide; se il deputato insiste, decide la Camera senza discussione per alzata e seduta.

« In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i deputati i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione ».

Ha facoltà di parlare il senatore Lucifero per illustrare questo emendamento.

LUCIFERO. Ho fatto questa proposta per due ragioni. La prima è quella di chiarire il concetto di fatto personale. Per quanto la sua dizione possa sembrare oggi un po' strana, vedrei volentieri mantenuto l'arti-

colo 80 del Regolamento della Camera per stabilire che cosa si debba intendere per fatto personale e desidererei altresì richiamare l'attenzione del Senato sul diritto del senatore che abbia fatto parte di precedenti Gabinetti di parlare su questione che riguardi la sua gestione, diritto che va al di là della chiusura. Anche se il Senato ritenesse di non accettare il resto di questo emendamento aggiuntivo, pregherei almeno di riconoscere ai senatori che furono già Ministri il diritto di interloquere su questioni riguardanti la loro gestione.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. La Giunta ha preferito non definire il fatto personale. Il Presidente ha la potestà di decidere se il fatto personale sussista. Nel caso in cui il Presidente fusse di contrario avviso, il Senato può decidere anche contro l'opinione del Presidente.

Mi pare che in questo modo ogni garanzia sia data al senatore, che domanda la parola per fatto personale.

Il capoverso dell'antico articolo 80 del Regolamento della Camera prevede un caso speciale, che, a voler essere giusti, potrebbe anche rientrare nel fatto personale, perchè tutte le volte che un senatore, Ministro di un precedente Gabinetto, vede criticata l'opera da lui spiegata quando era al Governo, evidentemente può chiedere la parola per fatto personale. C'è solo questa difficoltà, che potrebbe il Presidente non riconoscere il fatto personale ed il Senato approvare la decisione del Presidente, con la conseguenza di impedire all'ex Ministro di dare spiegazioni sulla sua opera. Ecco perchè si potrebbe riprodurre solo l'ultima parte dell'articolo 80: « Dando facoltà ai deputati » — si dovrebbe naturalmente sostituire la parola « senatori » — « che hanno appartenuto a Governi, che hanno adottato i provvedimenti sui quali si discute, di ottenere la parola al termine della discussione ».

Quindi la Giunta accetta di aggiungere all'articolo 56 del progetto il contenuto del capoverso dell'articolo 80 del Regolamento della Camera, sostituendo la parola « senatori » alla parola « deputati ».

LUCIFERO. Aderisco alla proposta della Giunta.

ANNO 1948 - X SEDUTA

DISCUSSIONI

11 GIUGNO 1948

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 56 *bis*, che in sede di coordinamento potrà aggiungersi alla fine dell'articolo 56 e che comprende solo l'ultima parte dell'articolo 80 del Regolamento della Camera, con le opportune modifiche.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

CERMENATI, segretario, legge:

Art. 57.

Gli oratori parlano dal proprio seggio, in piedi e rivolti all'Assemblea o al Presidente.

(È approvato).

Art. 58.

Quando nel corso di una discussione, un senatore sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente la nomina di una Commissione la quale indaghi e giudichi il fondamento dell'accusa; alla Commissione il Presidente può assegnare un termine per presentare le sue conclusioni.

(È approvato).

PRESIDENTE. È stato proposto da parte dei senatori Lucifero e Venditti di aggiungere, come articolo 58-*bis*, il testo dell'articolo 81 del Regolamento della Camera dei deputati così formulato:

« Ogni imputazione di mala intenzione, ogni personalità è violazione dell'ordine ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero, per illustrare questo emendamento.

LUCIFERO. L'articolo 81 del Regolamento della Camera dei deputati, che io propongo di introdurre nel nostro Regolamento, ha più importanza oggi che non nei tempi passati, oggi che certi epiteti che volano da una parte all'altra dell'Assemblea non sono più considerati violazione dell'ordine. Forse, se si ripristinasse l'antico uso di richiamare immediatamente all'ordine quel senatore che con le parole andasse al di là di certi limiti, gli incidenti, che molto spesso purtroppo si verificano, si potrebbero invece evitare. Credo che se si ritornasse non solo nel regolamento, ma nella consuetudine a questa norma (*com-*

menti) — faccio notare a chi sorride che questa norma provocò una crisi, poichè Farini, Presidente della Camera, si dimise perchè un deputato si rifiutò di ritirare una ingiuria pronunciata contro un altro deputato — e se si ristabilisse questa disciplina, molti incidenti, che non danno certo un piacevole spettacolo al Paese, non succederebbero più.

PERSICO, relatore. Signor Presidente, onorevoli Colleghi, evidentemente il senatore Lucifero è in amore di arcaismi, perchè « la mala intenzione », « la personalità » ecc., sono termini che nel 1848 avevano un certo significato. Oggi le male intenzioni e le personalità sono purtroppo all'ordine del giorno. Non è il caso, del resto, di aggiungere un articolo « ad hoc ». Il senatore Lucifero dimentica ciò che dice l'articolo 44 già approvato: « Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, il Presidente può proporre al Senato l'esclusione del senatore dall'Aula per tutto il resto della seduta e, nei casi più gravi, la censura. La censura implica, oltre l'esclusione immediata dall'Aula, l'interdizione di rientrarvi per un termine da due a otto giorni. Udite le spiegazioni del senatore, la proposta del Presidente è subito messa ai voti senza discussione, per alzata e seduta.

« L'esclusione o la censura possono essere proposte dal Presidente, indipendentemente da precedenti richiami, quando un senatore provochi tumulti o disordini nell'Assemblea o trascorra ad oltraggi o vie di fatto.

« Se il senatore non osserva la deliberazione, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie ». La « mala intenzione » s'intenderà perciò compresa nelle parole oltraggiose. Rievocare questo termine di dubbio significato non sembra opportuno: in quanto, stabilire che cosa è la mala intenzione porta all'esame di un processo intimo, dello spirito di chi pronuncia le parole. La malignità può consistere in una frase apparentemente anche gentile, ma che nasconde la « mala intenzione »; si tratta di un processo alle intenzioni che non è dato di fare nè al Senato, nè al Presidente del Senato. Quello che deve essere represso è l'oltraggio, la frase ingiuriosa e simili. Lasciamo perciò stare la « mala intenzione », espressione che forse era di moda all'epoca in cui è stata

ANNO 1948 - X SEDUTA

DISCUSSIONI

11 GIUGNO 1948

scritta. Molte parole perdono il loro significato col tempo; hanno una vita anche loro e lo dice pure Orazio, che ricorda *quae iam cecidere vocabula*. Quindi la Giunta non accetta l'emendamento Lucifero.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 58-bis proposto dagli onorevoli Lucifero e Venditti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

CERMENATI, *segretario*, legge:

Art. 59.

Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Senato: se fossero pronunziate, non si inseriscono nel processo verbale.

(*È approvato*).

Art. 60.

Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguita a discostarsene, può interdirlgli la parola per il resto della seduta su quell'oggetto; se l'oratore insiste, il Senato decide, senza discussione, per alzata e seduta.

(*È approvato*).

Art. 61.

I senatori potranno leggere i loro discorsi, ma per non più di un quarto d'ora.

(*È approvato*).

Art. 62.

Nessun discorso può essere interrotto e rimandato per la sua continuazione ad un'altra seduta.

(*È approvato*).

Art. 63.

I richiami al Regolamento o all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione. In questi casi non possono parlare, dopo la proposta, che un oratore contro ed uno in favore e per non più di dieci minuti ciascuno. Ove il Senato

sia chiamato dal Presidente a decidere su tali richiami, la votazione si fa per alzata e seduta.

(*È approvato*).

Art. 64.

La questione pregiudiziale, cioè se un dato argomento debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè se la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un senatore prima che si inizi la discussione. Questa iniziata, non possono più proporsi se non con domanda sottoscritta da almeno dieci senatori e la discussione può continuare soltanto se la domanda, dopo che abbiano parlato non più di due oratori in favore e due contro, sia stata respinta per alzata e seduta.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Faccio presente che su questo articolo è stato presentato da parte del senatore Conti un emendamento tendente a sostituire alle parole « se un dato argomento debba discutersi » le altre « che un dato argomento non debba discutersi » ed alle parole: « se la discussione o deliberazione debba rinviarsi » le altre: « che la discussione o deliberazione debba rinviarsi ». Chiedo al relatore di volersi pronunciare su questa proposta di emendamento.

PERSICO, *relatore*. A nome della Giunta, dichiaro di accettare l'emendamento proposto dal senatore Conti, in quanto la sua formulazione è più esatta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 64 con le modificazioni proposte dal senatore Conti ed accettate dalla Giunta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

CERMENATI, *segretario*, legge:

Art. 65.

Nell'esame dei disegni di legge si ha anzitutto la discussione generale. Questa può essere suddivisa per parti o per titoli quando il Senato così deliberi per alzata e seduta.

(*È approvato*).

Art. 66.

Prima che si apra la discussione generale o durante la stessa, possono essere presentati da ciascun senatore ordini del giorno concernenti il disegno di legge. Tali ordini del giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione generale.

L'ordine del giorno puro e semplice ha la precedenza sugli ordini del giorno motivati.

PRESIDENTE. Ricordo che su questo articolo sono stati presentati due emendamenti dai senatori Lucifero e Venditti.

Col primo emendamento si propone che nel primo comma, alle parole « concernenti il disegno di legge » siano aggiunte le altre « che ne determinino o ne modifichino il concetto o servano di istruzione alle Commissioni ».

L'altro emendamento riguarda il secondo comma e consiste nella proposta di aggiungere, in fine, le parole: « salvo che sulle mozioni che hanno sempre la precedenza ».

Prego il senatore Lucifero di voler illustrare i due emendamenti.

LUCIFERO. L'emendamento al primo comma serve a chiarire il valore che hanno gli ordini del giorno. Io ricordo all'onorevole Conti che proprio lui ebbe ad applicare questo concetto sulla grave questione che si fece all'Assemblea Costituente quando si trattò di una preclusione costituita da un ordine del giorno precedentemente votato, in quanto era un ordine del giorno che stabiliva direttive per l'Assemblea. Io ritengo che la formula la quale stabilisce queste funzioni specifiche degli ordini del giorno debba essere mantenuta. Per quanto riguarda la seconda parte, è necessario aggiungere ciò che riguarda le mozioni per la semplice ragione che, a differenza del vecchio Regolamento che aveva un articolo, il 128, che stabiliva alcune procedure in materia di discussione di mozioni, l'articolo 110 dell'attuale Regolamento si limita a dire che le disposizioni del capo IX si applicano alla discussione delle mozioni. Se non affermiamo il principio che l'ordine del giorno puro e semplice non ha la precedenza sulla mozione, ci troveremo nella straripante situazione di vedere avviata una discussione su una mozione, la quale quasi

sempre è motivata, e poi vederci presentare da un senatore un ordine del giorno puro e semplice il quale avrebbe la precedenza sulla mozione che, in tal modo, non sarebbe più votata. Questa è la ragione per la quale il vecchio regolamento stabiliva l'eccezione per le mozioni, di fronte alle quali nessun ordine del giorno aveva la precedenza. Ritengo che anche nel nuovo regolamento questo principio debba essere mantenuto.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Dei due emendamenti la Giunta potrebbe accettare il secondo, « salvo che sulle mozioni che hanno sempre la precedenza », perchè è logico che la mozione debba avere la precedenza anche sugli ordini del giorno. Non può accettare l'altro emendamento, perchè, quando si dice: « possono essere presentati da ciascun senatore ordini del giorno concernenti il disegno di legge », è inutile specificare « che ne determinino e ne modifichino il concetto di istruzione alle Commissioni ». Ci possono essere tanti altri casi di ordini del giorno inerenti a un disegno di legge, senza che ne determinino o ne modifichino il concetto o servano di istruzione alle Commissioni. Quindi la formula più generica proposta dalla Giunta all'articolo 66 sembra preferibile all'emendamento proposto dai senatori Lucifero e Venditti.

PRESIDENTE. Onorevole Lucifero, lei insiste nel suo primo emendamento, dato che l'altro è stato accettato dalla Giunta?

LUCIFERO. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, allora, il primo emendamento con cui si propone di aggiungere al 1° comma alle parole « concernenti disegni di legge » le altre « che ne determinino o ne modifichino il concetto o servano di istruzione alle Commissioni ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo emendamento accettato dalla Giunta, tendente ad aggiungere, alla fine del 2° comma, le parole: « salvo che sulle mozioni, che hanno sempre la precedenza ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

ANNO 1948 — X SEDUTA

DISCUSSIONI

11 GIUGNO 1948

Pongo allora ai voti l'articolo 66 nel testo così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

CERMENATI, *segretario*, legge:

Art. 67.

Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno o emendamenti contrastanti con deliberazioni prese dal Senato precedentemente sull'argomento in discussione.

Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento, decide inappellabilmente.

(*È approvato*).

Art. 68.

Quando non vi siano altri senatori iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Otto senatori possono però in qualunque momento domandare la chiusura della discussione, e il Presidente, concessa, se c'è opposizione, la parola ad un oratore contro e ad uno in favore, la mette ai voti. Il Senato delibera per alzata e seduta.

Anche dopo chiusa la discussione, spetta la parola di diritto ai Ministri ed al relatore.

PRESIDENTE. Sono stati presentati, al secondo comma dell'articolo 68, vari emendamenti: due dal senatore Pastore, e due dai senatori Lucifero e Venditti.

Ne dò lettura.

Dopo le parole: « anche dopo chiusa la discussione spetta la parola di diritto » aggiungere le altre: « e ai senatori precedentemente iscritti a parlare fino ad un terzo di essi »

PASTORE.

Aggiungere al comma, in fine, le parole « e al senatore proponente ».

LUCIFERO — VENDITTI.

Aggiungere il seguente periodo: « Conservano ugualmente il diritto alla parola, per non oltre 20 minuti, i proponenti degli ordini del giorno presentati prima della chiusura della discussione ».

PASTORE.

Alla fine dell'articolo aggiungere il seguente comma: « Però, anche dichiarata la chiusura, il proponente di un ordine del giorno potrà svolgerlo per un tempo non eccedente i venti minuti, quando si sia iscritto prima della chiusura »

LUCIFERO — VENDITTI

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pastore
PASTORE. È mio desiderio svolgere in un primo tempo soltanto il primo emendamento. Vorrei richiamare l'attenzione del Senato sulla gravità delle disposizioni contenute nell'articolo 68, il quale stabilisce che la maggioranza del Senato, può, in qualunque momento, dichiarare chiusa la discussione e impedire alle minoranze ogni possibilità di partecipare alla discussione della legge. Dice infatti l'articolo: « otto senatori possono in qualunque momento domandare la chiusura della discussione... Il Senato delibera per alzata e seduta » Il che significa che la maggioranza può far parlare un solo oratore e, dopo che questi ha parlato, chiedere la chiusura impedendo qualunque discussione sulla legge o sulla mozione proposta. Mi pare che questa disposizione non sia da accogliere nel regolamento di un'Assemblea legislativa, nella quale la maggioranza ha il dovere di permettere alle minoranze di parlare.

Vi sono in quest'aula vecchi parlamentari che ricordano come nacque questa disposizione; io la ricordo, perchè all'ora ero un giovane giornalista. Questa disposizione entro nella Camera, dopo l'ostruzionismo del 1900, proprio per impedire qualsiasi forma di ostruzionismo. Io non chiedo che si lasci ampia libertà di discussione nel senso che, anche dopo votata la chiusura, possano parlare tutti gli iscritti, ma solo che si assicuri a un certo numero di iscritti il diritto di parlare anche dopo la chiusura, se questo certo numero di iscritti, che ho fissato nell'emendamento a un terzo, non ha potuto parlare prima della chiusura. Mi pare che in questa forma il mio emendamento possa essere accolto anche dalla maggioranza. Esso esclude, da una parte, la possibilità che la minoranza svolga opera ostruzionistica e, dall'altra parte, garantisce alla minoranza la possibilità di far sentire la sua voce in qualsiasi discussione.

ANNO 1948 - X SEDUTA

DISCUSSIONI

11 GIUGNO 1948

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero per svolgere il suo emendamento.

LUCIFERO. La mia aggiunta si riferisce solo al nuovo sistema. Siccome alla fine della discussione debbono parlare il Ministro e il relatore, se la legge è di iniziativa parlamentare è giusto che il proponente, dopo aver sentito la discussione fatta dagli altri, possa fornire i suoi chiarimenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pastore per svolgere l'altro emendamento.

PASTORE. Il mio emendamento corrisponde al secondo emendamento presentato dall'onorevole Lucifero. Non si tratta di altro che della conservazione nel nostro Regolamento di una disposizione esistente nel Regolamento della Camera. Non vedo per quale ragione noi dobbiamo sopprimere anche il diritto dei presentatori degli ordini del giorno alla parola dopo la chiusura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero per svolgere l'altro suo emendamento.

LUCIFERO. Il mio emendamento differisce lievemente da quello proposto dall'onorevole Pastore. Questa è la ragione per cui debbo insistere sul mio testo, che stabilisce che il senatore che ha presentato un ordine del giorno ha diritto a parlare per non più di venti minuti dopo la chiusura, sempre che si sia iscritto a parlare prima della chiusura. Ciò in quanto la presentazione di un ordine del giorno, di per se stessa, non dà diritto alla parola, ma dà diritto alla parola solo se è accompagnata dall'iscrizione a parlare. Quindi bisogna ribadire il concetto che il presentatore dell'ordine del giorno ha diritto a parlare per venti minuti dopo la chiusura, sempre che prima della chiusura si sia iscritto a parlare.

PASTORE. Non ho nessuna difficoltà ad aderire all'emendamento Lucifero.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Persico per dichiarare se la Giunta accetta gli emendamenti proposti.

PERSICO, *relatore*. La norma dell'articolo 68 si richiama alla norma dell'articolo 95 del Regolamento della Camera, che suona così: « Quando si chiegga la chiusura, se dieci

deputati l'appoggiano, il Presidente la pone ai voti; se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro e ad uno in favore ». Non si tratta, perciò, di una norma nuova.

Noi abbiamo, però, pensato di ridurre ad otto il numero dei senatori che possono chiedere la chiusura, dato che il numero dei componenti il Senato è minore del numero dei componenti la Camera. Otto senatori possono, quindi, in qualunque momento domandare la chiusura, ed il Presidente, concessa, se c'è opposizione, la parola ad un oratore contro e ad uno in favore, la mette ai voti.

PERTINI. Lo ha già detto Pastore!

PERSICO, *relatore*. Ora la questione è questa: deve funzionare questo istituto della chiusura o non deve funzionare?

Moltissimi senatori vi sono qui, che hanno pratica delle vecchie Assemblee parlamentari e soprattutto dell'Assemblea Costituente; quante volte è stato necessario proporre la chiusura, poichè una discussione andava lentamente spegnendosi attraverso interventi successivi di deputati che ripetevano cose già dette, ed allora l'Assemblea, stanca dopo due o tre ore di inutile accademia, chiedeva che si decidesse la chiusura? Se, invece, dopo la chiusura si lascia ancora il diritto di parlare a un terzo dei senatori iscritti (e noi sappiamo con quale abbondanza avvengono le iscrizioni) se sopra un determinato argomento si siano avuti ad esempio 120 iscritti, dopo la chiusura potrebbero parlare ancora 40 oratori!

PASTORE. S'intende un terzo di tutti gli iscritti, compresi quelli che hanno già parlato.

PERSICO, *relatore*. Allora il Senato non funzionerebbe più!

La Giunta è quindi contraria al primo emendamento del senatore Pastore ed invece ritiene di dover accettare il primo emendamento Lucifero, perchè un senatore che propone un suo disegno di legge si trova nella stessa condizione del Ministro che deve dire la opinione del Governo al riguardo e del relatore che parla a nome della Commissione. È giusto, perciò, che anche il senatore proponente, quando il disegno di legge è di iniziativa parlamentare, abbia diritto a parlare anche dopo chiusa la discussione.

ANNO 1948 - X SEDUTA

DISCUSSIONI

11 GIUGNO 1948

Il secondo emendamento Pastore rimane assorbito dal secondo emendamento Lucifero, che riproduce l'ultimo comma dell'articolo 77 del Regolamento della Camera, così redatto: «Però, anche dopo dichiarata la chiusura, il proponente di un ordine del giorno può svolgerlo per un tempo non eccedente i 20 minuti, quando si sia iscritto prima della chiusura». Il senatore Lucifero osserva giustamente che il proponente di un ordine del giorno deve mantenere questo suo diritto di parola, poichè è un diritto che non può essergli tolto dalla chiusura della discussione.

La Giunta quindi accetta, oltre il primo, anche il secondo emendamento proposto dai senatori Lucifero e Venditti, che assorbe il secondo emendamento Pastore.

PERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERTINI. Dichiaro di essere favorevole al primo emendamento Pastore. Il relatore non mi ha convinto quando ha parlato dell'inconveniente, che si è già verificato all'Assemblea Costituente, causato dall'eccessivo prolungarsi delle discussioni. Ma, secondo l'articolo proposto dalla Giunta del regolamento, otto senatori possono chiedere la chiusura della discussione in qualsiasi momento, dopo che hanno parlato soltanto uno o due oratori della maggioranza o anche nessuno. Ora è chiaro, onorevole Persico, che per eliminare quell'inconveniente, che può anche essere una forma di ostruzionismo o che può tendere a trasformare la discussione in una inutile accademia, si corre il pericolo di impedire alla minoranza di esprimere il suo pensiero. Se vi sembra eccessivo riconoscere il diritto di parlare anche dopo la chiusura della discussione ai senatori precedentemente iscritti a parlare fino ad un terzo di essi, adottiamo un limite inferiore, ma non diamo alla maggioranza la possibilità di strozzare come vuole la discussione. Si può anche stabilire che otto senatori possono domandare la chiusura della discussione dopo che un terzo degli iscritti abbia parlato. In questo modo, onorevole Persico, si può eliminare ogni possibilità di ostruzionismo ed ogni possibilità che si trasformi la discussione in una vana accademia. Dicendo un terzo degli iscritti, non diciamo un terzo composto dalla sola minoranza, ma, evidentemente, un terzo di tutti

gli iscritti, compresi anche quelli della maggioranza.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Dopo quanto ha detto l'onorevole Pertini, non riesco a comprendere per quali ragioni si voglia dare alla maggioranza un potere così esorbitante. Noi non chiediamo che, come era nel regolamento di 40 anni addietro, sia riconosciuto il diritto di parlare, anche dopo la chiusura della discussione, agli iscritti. Chiediamo sia limitato questo diritto, ma chiediamo anche che sia garantito alla minoranza il diritto di far valere la sua voce nella discussione.

PRESIDENTE. Faccio presente al Senato che è stata avanzata, da parte di quindici senatori, domanda di votazione per appello nominale sull'emendamento proposto dal senatore Pastore.

PERSICO, *relatore*. Ritengo che ci si possa facilmente mettere d'accordo.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Indubbiamente siamo di fronte a due inconvenienti, anzi, a due pericoli; si tratta di trovare la via di mezzo. Vorrei chiedere all'onorevole senatore Pertini, che ha una notevole esperienza, se nelle discussioni svoltesi e davanti alla Consulta e davanti all'Assemblea Costituente ha mai parlato un terzo degli iscritti a parlare. Fortunatamente no. Io credo che in questo momento, se non vado errato, gli iscritti a parlare sulle dichiarazioni del Governo raggiungano qui in Senato, dove non siamo numerosissimi, un numero notevole.

PRESIDENTE. Fino ad ora trentotto senatori si sono iscritti a parlare.

ZOLI. Arriveremo facilmente a settanta o settantacinque iscritti a parlare. Tutti avranno qualche parola da dire: e perderemo molto tempo. Io credo che noi dovremmo giovarci di una istituzione nuova, che è quella dei Gruppi. Nel Regolamento precedente i Gruppi parlamentari di partito non avevano alcun riconoscimento giuridico. Oggi, però, potremmo stabilire che, nonostante e dopo la chiusura, ha ancora diritto di parlare un senatore per ogni Gruppo.

PERSICO, *relatore*. Che non abbia già parlato.

ZOLI. Ma anche che abbia parlato! Bisogna

ANNO 1948 - X SEDUTA

DISCUSSIONI

11 GIUGNO 1948

consentire cioè, alla minoranza l'espressione del proprio pensiero. Ogni Gruppo, nonostante la chiusura della discussione, deve avere la possibilità di esprimere il proprio pensiero. In questa maniera mi pare che i diritti della minoranza siano tutelati. (*Commenti*).

Vedo alcuni senatori fare cenni per suggerire che la facoltà di parlare dopo la chiusura della discussione sia concessa a *due* anzichè ad un solo rappresentante per Gruppo; ma mettiamoci sul terreno pratico e cerchiamo di fare qualche cosa per camminare e andare avanti. Non credo infatti che in questo momento ci sia nessuno che abbia desiderio di fare dell'ostruzionismo e spero che ostruzionismo non ci sia mai.

PERTINI. Lo stiamo dimostrando in questo modo.

ZOLI. Ora, se non sbaglio, i Gruppi sono sette e concedere la facoltà di parlare a due oratori per Gruppo dopo la chiusura della discussione significherebbe dare la parola ancora a quattordici oratori. Mi pare che, se si consentisse a tutti i Gruppi di far parlare un proprio rappresentante — e i Gruppi potrebbero scegliere il rappresentante più qualificato per fare una discussione completa sul problema — si tutelerebbero abbastanza i diritti della minoranza e saremmo sicuri, in questo modo, di evitare eventuali manovre ostruzionistiche. Su questa base, mi sembra che ci potremmo facilmente trovare d'accordo.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Io penso che si dovrebbe trovare una formula unica che concili le proposte di emendamento che sono state presentate dal senatore Pastore, dal senatore Lucifero ed infine dal senatore Zoli. Tutte le loro formule tendono a risolvere in modo diverso quella esigenza democratica che ha illustrato il senatore Pastore, esigenza che spero sia condivisa dalla maggioranza del Senato. Io desidero accennare ad un'altra formula; cioè si potrebbe modificare l'emendamento presentato dall'onorevole Pastore dicendo così: « Un terzo dei senatori ancora iscritti a parlare ». Supponiamo, per ricorrere ad un semplice calcolo aritmetico, che vi siano trenta oratori iscritti e che abbiano parlato venti di essi; adottando la formula del collega Pastore si

giungerebbe alla conseguenza che i dieci rimasti iscritti avrebbero il diritto di parlare tutti.

PERSICO, *relatore*. Ma è un numero troppo variabile quello degli oratori.

BERLINGUER. Anche con una variazione di numero il risultato non muta. Ad ogni modo io concludo con la preposta di sospendere la votazione su questi emendamenti, anche per evitare quell'appello nominale che è stato richiesto, e che si dia incarico ai presentatori degli emendamenti di mettersi d'accordo con la Giunta del Regolamento per studiare una formula unica che soddisfi tutti.

PERSICO, *relatore*. Ci sarebbe anche un'altra proposta che vorrei sottoporre al senatore Pastore e agli altri colleghi che hanno interloquuto, e sarebbe questa: « otto senatori possono però, nel secondo giorno della discussione chiedere la chiusura », in modo che il dibattito abbia già avuto un ampio svolgimento. Quale infatti è lo scopo che si vuole raggiungere? Quello di poter chiudere la discussione senza inutili divagazioni, ma non certo quello di impedirla o di soffocarla.

PASTORE. Domando che sia rinviata la discussione su questo articolo, come già si è fatto per l'articolo 1.

PRESIDENTE. C'è la proposta del senatore Pastore di rinviare la discussione su questo articolo.

Se non si fanno osservazioni, la discussione dell'articolo si intende rinviata ad altra seduta.

CERMENATI, *segretario*, legge:

Art. 69.

Esaurita la discussione generale, si passa alla discussione degli articoli. Ogni senatore ha diritto di proporre emendamenti, i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione, o secondo quell'ordine che il Presidente reputa logicamente opportuno per la discussione.

(*È approvato*).

Art. 70.

Gli emendamenti modificativi, aggiuntivi o soppressivi debbono essere presentati per iscritto e firmati, almeno ventiquattro ore prima

ANNO 1948 - X SEDUTA

DISCUSSIONI

11 GIUGNO 1948

della discussione degli articoli cui si riferiscono, al Presidente, che li trasmette alla Commissione.

Nessun emendamento può essere svolto, discusso o votato nella seduta stessa in cui è presentato se non sia sottoscritto da sei senatori, a meno che il Governo o la Commissione non si oppongano, nel quale caso la discussione avrà luogo il giorno seguente.

Occorre la domanda di otto senatori perchè possano essere discussi emendamenti presentati dopo dichiarata chiusa la discussione dell'articolo cui si riferiscono, riservata sempre al Governo e alla Commissione la facoltà di cui al comma precedente.

Gli emendamenti, che importino aumento di spese o diminuzione di entrate, debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla Commissione finanze e tesoro perchè esprima il suo parere. Ad essa è riconosciuta, nel caso previsto dal secondo comma, la stessa facoltà spettante al Governo e alla Commissione.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Intendo fare una semplice osservazione di carattere stilistico. Si deve dire: « a meno che il Governo o la Commissione si oppongano » e non « non si oppongano » come è detto nell'articolo.

PERSICO, *relatore*. La Giunta accetta la correzione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni l'articolo si intende approvato, con la modifica del senatore Pastore.

CERMENATI, *segretario*, legge:

Art. 71. .

La votazione si fa sopra ogni articolo ed eventualmente sugli emendamenti proposti; in questo caso precede la votazione degli emendamenti, a cominciare da quelli scpressivi.

È sempre ammessa la votazione per parti separate. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso; gli emendamenti dei singoli senatori prima di quelli della Commissione. Un emendamento ritirato dall'autore può essere ripreso da altri.

PRESIDENTE. A quest'articolo, vi è una proposta di emendamento dei senatori Luci-

fero e Venditti che consiste nell'aggiungere il seguente periodo:

« Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero per svolgere questo emendamento.

LUCIFERO. Credo che il Senato accetterà con entusiasmo questo emendamento, che comincio ad illustrare con una confessione: in questa discussione ho parlato almeno quindici volte senza averne il diritto, perchè non sono stato richiamato all'osservanza di questo articolo, che è nel Regolamento della Camera e che non sarebbe pertanto nuovo. Chi mantiene il proprio emendamento non ha diritto a parlare una seconda volta, come ripetute volte io ho fatto e l'ho fatto proprio a titolo esemplificativo, (*ilarità*), perchè solo quando l'emendamento è ritirato si può aver di nuovo diritto alla parola. Voi che più di una volta avete dimostrato impazienza per le mie argomentazioni, se aveste applicato questo articolo non mi avreste fatto parlare; infatti attualmente è in vigore il Regolamento della Camera ed è quindi in vigore questo articolo il quale stabilisce che si ha diritto a parlare una seconda volta dopo aver illustrato il proprio emendamento, solo allorquando lo si ritira, per spiegarne le ragioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Persico per dichiarare se la Giunta accetta l'emendamento.

PERSICO, *relatore*. La Giunta è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo alla fine dell'articolo 71, presentato dagli onorevoli Lucifero e Venditti e non accettato dalla Giunta.

(*Non è approvato*).

Pongo allora in votazione l'articolo 71 nel testo della Giunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

È stato proposto dagli onorevoli Lucifero e Venditti di aggiungere, come articolo 71 *bis*, l'articolo 96 del Regolamento della Camera dei deputati, inserendo dopo le parole: « un Ministro » le altre: « o un senatore ».

L'articolo 96 del Regolamento della Camera dei deputati è del seguente tenore:

« Prima che il progetto di legge sia votato a scrutinio segreto, la Commissione o un Ministro potrà richiamare l'attenzione della Camera sopra le correzioni di forma che esso richianda, nonché sopra quegli emendamenti già approvati che sembrano inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni; e proporre le mutazioni che gli paiano opportune. La Camera sentito l'autore dello emendamento o un altro in sua vece, un membro della Commissione e il Ministro, delibera ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero.

LUCIFERO. L'articolo aggiuntivo proposto è molto semplice. Riguarda solo la questione del coordinamento sollevata ieri e cioè la possibilità che ha un Ministro o un senatore o il relatore, di far presente all'Assemblea, prima della votazione a scrutinio segreto, le incongruenze eventuali, le contraddizioni che ci sono nel testo, per poter fare le necessarie correzioni.

Nel vecchio regolamento c'era questa disposizione, che penso sia bene mettere anche nel nuovo.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Non sono contrario all'articolo 71 *bis* proposto dai senatori Lucifero e Venditti, ma desidero che resti impregiudicata la questione della votazione a scrutinio segreto. Perciò proporrei che invece di dire « Prima che il progetto di legge sia votato a scrutinio segreto » si dica: « Prima della votazione finale di un disegno di legge ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Persico per dichiarare se la Giunta accetta l'articolo 71 *bis*.

PERSICO, *relatore*. La Giunta ritiene che nell'approvazione di ogni disegno di legge sia implicita la facoltà del coordinamento. Accetta l'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Lucifero e Venditti, con la modificazione suggerita dal senatore Zoli, per cui la formula dell'articolo 71 *bis* sarebbe, pertanto la seguente: « Prima della votazione finale di un progetto di legge la Commissione, un Ministro, o un senatore potrà ecc. ».

LUCIFERO. Consento alla modificazione proposta dal senatore Zoli.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 71 bis accettato dalla Giunta con la modificazione proposta dal senatore Zoli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

CERMENATI, *segretario*, legge:

Art. 72.

Il bilancio e il consuntivo del Senato, deliberati ed esaminati in conformità dell'articolo 13, secondo comma, sono di norma discussi in seduta pubblica: in seduta segreta quando la Presidenza del Senato o venti senatori lo domandino.

(È approvato).

PRESIDENTE. Essendo terminato il capo IX del progetto di Regolamento, il seguito della discussione è rinviato.

Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura di una mozione, pervenuta alla Presidenza.

CERMENATI, *segretario*, legge:

I senatori sottoscritti, nell'intendimento di porre un freno al dilagare del gioco d'azzardo, fonte ed occasione di degradamento morale, invocano l'abolizione del decreto legge 22 dicembre 1927, n. 2448, che prevede la facoltà del Ministro dell'interno di autorizzare l'apertura di case da gioco, e chiedono al Governo di emanare norme precise che valgano a prevenire ed a colpire ogni trasgressione in questa materia, disponendo frattanto la chiusura di tutte le case da gioco.

BOGGIANO PICO — DE BOSIO — CARRARA — GUARIENTI — CINGOLANI — MERLIN UMBERTO — CONCI — BUBBIO — BOSCO LUCARELLI — GAVA.

PRESIDENTE. Prego il rappresentante del Governo di far conoscere quando intenda fissarne lo svolgimento.

ANNO 1948 - X SEDUTA

DISCUSSIONI

11 GIUGNO 1948

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è pronto a rispondere a questa mozione nella seduta di giovedì o in quella di venerdì.

BERTONE. Faccio osservare che in quei giorni noi avremo in programma la discussione sulle comunicazioni del Governo. Mi pare che non ci siano motivi di urgenza per discutere questa mozione. Proporrei pertanto che essa fosse discussa dopo terminata la discussione sulle comunicazioni del Governo.

BOGGIANO PICO. Poichè sulla stessa materia è stata presentata anche una interrogazione, penso che ad essa si potrà abbinare la mozione per la discussione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, resta stabilito che la mozione e la interrogazione saranno poste all'ordine del giorno della seduta successiva a quella in cui avrà termine la discussione sulle comunicazioni del Governo.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *segretario*, legge:

Al Ministro della difesa, per sapere quando sarà provveduto alla liquidazione e pagamento delle indennità e danni dovuti, a seguito della occupazione delle truppe alleate, ai proprietari di edifici ad uso abitazione, albergo, officina ecc. della provincia di Udine, e ciò in conformità a quanto già praticato in provincia di Gorizia.

TESSITORI.

Al Ministro della difesa, per sapere se e quando sarà provveduto alla liquidazione e pagamento della indennità dovuta a circa trecento piccoli proprietari dei fondi occupati da anni dal campo di aviazione di Campofornido (Udine).

TESSITORI.

Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze, per sapere se e quando credano disporre la ripresa dei lavori di costruzione - da anni sospesa - dell'edificio per gli uffici finanziari di Udine.

TESSITORI.

Al Ministro della difesa, per conoscere perchè a Napoli, nel giorno del cambio della Bandiera, che coincideva con quello della celebrazione della festa della Repubblica, il Comando della Marina militare escluse dalla cerimonia i rappresentanti locali del Senato e della Camera, le Autorità civili ed il popolo napoletano.

PALERMO.

Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per sapere se loro consta che i pagamenti per lavori pubblici eseguiti e collaudati subiscono enormi ritardi, provocando sospensioni e conseguente disoccupazione, e come intendano rimediare.

CARBONARI - MOTT - BENEDETTI LUIGI.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, per sapere: 1° perchè dopo reiterate assicurazioni da parte del Ministro competente e dopo 20 mesi dalla pubblicazione del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato, 25 ottobre 1946, n. 263, non sono stati ancora estesi al personale aggregato delle carceri i benefici che il citato decreto da quasi due anni ha concesso a tutti i dipendenti statali; 2° se il beneficio della 13^a mensilità contemplata dallo stesso decreto-legge e corrisposta a tutti gli statali, sarà accordata anche a quelli del personale aggregato delle carceri, che per il servizio che prestano hanno conseguito il diritto a percepire l'intera indennità di carovita; 3° perchè al personale aggregato delle carceri non sono stati estesi i benefici del decreto-legge 5 agosto 1947, n. 178, col quale per tutti i dipendenti statali veniva disposta l'esenzione dalle ritenute erariali e l'aumento del 30 per cento sullo stipendio.

CERULLI IRELLI.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del tesoro, per sapere quali sono le loro intenzioni in materia di danni di guerra.

CARBONARI - MOTT.

ANNO 1948 - X SEDUTA

DISCUSSIONI

11 GIUGNO 1948

Al Ministro delle finanze, per sapere quali provvedimenti intende di adottare a sollievo dei contribuenti che hanno ottemperato all'obbligo della denuncia ai fini dell'imposta straordinaria patrimoniale progressiva per ciò che riguarda i titoli azionari. È notissimo, infatti, che i valori dei titoli azionari determinati dalla legge quali erano in un momento eccezionale e transitorio di euforia borsistica, sono per la più parte così precipitati che vendendo i titoli il contribuente riuscirà a mala pena e fors'anche non riuscirà a conseguire quanto occorre per pagare l'imposta, perdendo così completamente il suo patrimonio azionario o rimanendo in *deficit*; il che evidentemente è troppo.

ROSATI.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere le ragioni che si oppongono ad un sollecito ripristino della ferrovia Piacenza-Cremona, arteria di vitale importanza per le comunicazioni tra la Lombardia e l'Emilia.

ZELIOLI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non intenda intervenire affinché i lavori del ricostruendo ponte in ferro sul Po sulla statale Cremona-Piacenza siano accelerati al massimo, ad evitare prevedibili seri ostacoli alle comunicazioni Lombardia-Emilia, data

la insufficienza e la inidoneità del ponte provvisorio in chiatte, ormai logorato dal lungo uso.

ZELIOLI.

PRESIDENTE. Martedì, 15 giugno, seduta pubblica alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione del progetto di Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc. I*).

Domani, sabato 12 giugno, alle ore 9,30 sarà tenuta seduta segreta con il seguente ordine del giorno:

I. Rendiconti delle entrate e delle spese del Senato per gli esercizi finanziari 1942-43, 1943-1944, 1944-45, 1945-46, e 1946-47 e progetto di bilancio interno del Senato per l'esercizio finanziario 1947-48 (*Doc. II*).II. Progetto di bilancio interno del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949 (*Doc. III*).

La seduta è tolta (ore 19).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti